TORNATA DEL 12 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Omaggio — Relazioni sui progetti di legge per la riforma della convenzione colla compagnia di navigazione transatlantica, e modificazioni del capitolato colla società* Vittorio Emanuele *per la ferrovia dal Rodano al Ticino e pel traforo del Moncenisio — Seguito della discussione del progetto di legge sulla competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo — Il deputato Tegas relatore modifica la redazione dell'alinea dell'articolo* 3 *rinviato alla Giunta; è approvato — Modificazione del medesimo al capoverso* 5° *dell'articolo* 1, *anche approvato — Osservazioni del deputato Pescatore per aggiunta all'articolo* 3 *— Opposizioni del ministro dell'interno — Aggiunta proposta dal deputato Naytana, combattuta dal ministro e ritirata — Approvazione degli articoli* 4 *e* 5 *— Obbiezioni del deputato Genina all'articolo* 6 *e schiarimenti del ministro — Approvazione di quell'articolo e dell'articolo* 7 *proposto dalla Giunta — Articolo* 8 *proposto dal deputato Zirio e dalla Giunta — Il ministro aderisce a quest'ultimo — Osservazioni del deputato Genina e spiegazioni del ministro suddetto — Approvazione dell'articolo della Giunta, modificato — Articolo di aggiunta proposto all'articolo* 3 *dal deputato Mazza P., combattuto dal ministro dell'interno, ed appoggiato dal deputato Pescatore — È approvata la quistione pregiudiziale — Obbiezioni del deputato Cavallini sulle disposizioni dell'articolo* 8, *approvato, e schiarimenti del ministro — Votazione ed approvazione dell'intiero progetto — Discussione del progetto di legge per l'assestamento definitivo dei bilanci attivo e passivo dell'anno* 1850 *— Avvertenze ed istanze del relatore Pernati e spiegazioni dei ministri delle finanze e dell'interno e del deputato Oytana — Osservazioni del deputato Valerio — Repliche — Approvazione dei cinque articoli del progetto — Presentazione di due progetti di legge del ministro delle finanze: per l'approvazione degli spogli del Monte di riscatto di Sardegna degli anni* 1850-51 *e* 52, *per ampliazione e ristauri al real Castello del Valentino.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

MONTICELLI, *segretario*, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

LOUARAZ, *segretario*, espone il seguente sunto di petizione:

6379. Gallige I., fabbricante di carte e tarocchi in Annecy, provincia del Genevese, chiede venga posto un freno al contrabbando che si fa nell'introduzione nella Savoia di tale merce, rappresentando il danno che ne soffrono le finanze ed i fabbricanti.

PRESIDENTE. Il signor Emilio Broglio fa omaggio alla Camera di 200 esemplari delle sue lettere scritte al conte Cavour, relative all'imposta sulla rendita.

Saranno distribuiti ai signori deputati.

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: MODIFICAZIONI ALLA CONVENZIONE CON LA COMPAGNIA TRANSATLANTICA; NUOVO CAPITOLATO CON LA SOCIETÀ VITTORIO EMANUELE; TRAFORO DELLE ALPI.

PRESIDENTE. Il deputato Farina Paolo ha la parola per presentare una relazione.

FARINA P., *relatore*. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per modificazioni alla convenzione colla compagnia Transatlantica. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1183.)

CAVOUR G., *relatore*. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per il nuovo capitolato di concessione alla compagnia della strada ferrata *Vittorio Emanuele* e del traforo delle Alpi. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1162.)

PRESIDENTE. Saranno stampate e distribuite.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge intorno alla competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo.

Ricordo alla Camera che nella precedente ultima sua tornata essa deliberò sull'articolo 3, e che sul finire della tornata si è sollevata la discussione intorno al metodo di procedimento che si dovesse seguire avanti alle Corti d'appello per le cause provenienti dai tribunali provinciali per contravvenzioni alle leggi sulle materie indicate in questo articolo, le quali furono dichiarate di competenza in primo grado dei tribunali; la

questione venne allora rimandata alla Commissione perchè ne presentasse analoga redazione. Prego perciò il signor relatore a volerne riferire.

TEGAS, *relatore*. La Commissione si occupò di questa quistione, la quale venne in seguito alla votazione che la Camera fece nell'ultima seduta; essa ritiene che le stesse ragioni le quali indussero la Commissione a proporre alla Camera che si adottasse la procedura che si usa davanti ai Consigli d'intendenza per riguardo alle controversie contemplate nel numero primo dell'articolo primo, portate davanti ai tribunali provinciali, le stesse ragioni militassero perchè questa disposizione si estendesse eziandio a queste stesse cause quando vengono in secondo grado davanti alle Corti d'appello.

Quelle considerazioni di maggior speditezza, di maggior facilità, di maggior libertà per la parte, le quali mossero la Commissione a proporre e la Camera ad adottare questo provvedimento, invitano ad estenderlo a questa causa d'appello. Ond'è che la Commissione proporrebbe di riformare l'ultima parte dell'articolo 3 in questo modo:

« Le controversie però di cui al numero 1 dell'articolo 1 ed i giudizi per contravvenzione alle leggi sulle stesse materie sono portati, in primo grado, davanti ai tribunali provinciali, ed in secondo alle Corti d'appello; e si osserverà la procedura stabilita pei Consigli d'intendenza generale dall'editto 29 ottobre 1847. »

PRESIDENTE. La Commissione propone che il periodo dell'articolo 3, relativo alle quistioni che or ora ebbi l'onore di accennare, sia così concepito:

« Le controversie, ecc. (*Vedi sopra*)

Farò notare alla Camera che la prima parte di questa proposta non è che la riproduzione di ciò che essa ha già adottato; cosicchè l'aggiunta si riduce alle parole, « si osserverà la procedura stabilita pei Consigli d'intendenza generale dall'editto 29 ottobre 1847. »

PESCATORE. Io propongo che si tolgano queste parole: *pei Consigli d'intendenza generale*, e si dica semplicemente: *la procedura stabilita dall'editto* 29 *ottobre* 1847; perchè in questo editto si stabilisce la procedura per i Consigli d'intendenza generale, per i tribunali ordinari del contenzioso amministrativo e pei tribunali d'appello.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Credo anch'io necessario che si faccia luogo a questa soppressione. Intanto nel primo progetto del Governo e della Commissione si fece cenno speciale dei Consigli d'intendenza, in quanto che si proponeva di deferire le cause ai tribunali provinciali; ma in seguito alla nuova proposta approvata dalla Camera, dovendosi portare le cause anche dinanzi alle Corti d'appello, non può più ammettersi la limitazione in quel modo proposta, ma deve dichiararsi genericamente la *procedura portata dall'editto del* 1847.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente?

TEGAS, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Così che si aggiungerebbero queste parole: « e si osserverà la procedura stabilita dall'editto 29 ottobre 1847. »

ZIRIO. Prima che si ponga in votazione quest'articolo, io desidererei dalla Commissione uno schiarimento sulla portata delle parole: *procedura stabilita dall'editto del* 1847.

Io vorrei sapere se la procedura di cui si parla in quest'articolo sia limitata alla forma solo degli atti usati in queste cause, vale a dire le scritture in forma di memoria con cui si portano alla cognizione dei tribunali ed il modo di compilare le risposte, oppure se la parola *procedura* debba abbracciare tutte indistintamente le disposizioni che si contengono nell'editto del 1847.

A questo proposito farò osservare che nell'articolo 34 di quell'editto tra le regole di procedura c'è quella della revoca delle sentenze quando non portano somme soggette ad appellazione. Ora, l'editto dice pure che in caso di non appellabilità della sentenza, qualora se ne voglia chiedere la revoca, basta la metà della somma fissata per portare la causa davanti la Corte di cassazione; laddove il Codice di procedura civile, parlando delle cause della revoca delle sentenze, all'articolo 595 dispone che il deposito nelle cause in cui si chiede la revoca della sentenza deve essere fatto nella stessa somma che è necessaria per portarle in Cassazione.

Siccome nell'ultima seduta si discusse in questa Camera sul punto di sapere se si dovesse sopprimere il deposito per i ricorsi in Cassazione, e siccome la parola *procedura*, che è usata in quest'articolo, potrebbe lasciare dubbio *se si possa estendere a dar norma anche alle cause di rivocazione*, così io desidererei sapere dalla Commissione ovvero dal signor ministro se sarà adottata la procedura dell'editto del 1847 anche quando si tratta delle cause di revoca delle sentenze.

Il secondo dubbio che mi si presenta e sul quale chiedo schiarimenti, acciò, per quanto è possibile, non accadano controversie nell'applicazione di questa legge, si è sul punto dei termini d'appello. Nell'articolo 68 dell'editto del 1847 è detto che il termine per appello dalle sentenze dei Consigli d'intendenza è di giorni 30 dal dì della notificazione, se rese in contraddittorio; invece nell'articolo 562 del Codice di procedura è stabilito che il termine di appello dalle sentenze contraddittorie è di giorni 60. Qui il termine d'appello è più ampio, colà è più breve.

Se la Commissione intende che la procedura debba essere applicata onninamente e per tutti gli atti per cui l'editto dispone, ogni dubbio è tolto; in caso diverso sarà necessario che s'introducano apposite spiegazioni nella presente legge.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

TEGAS, *relatore*. L'intendimento della Commissione è realmente che, in virtù di queste parole generiche, si adoperi la procedura portata dall'editto 29 ottobre 1847; si devono perciò osservare tutte indistintamente le disposizioni, meno quelle che furono espressamente eccettuate con questa legge; quindi non soltanto quella a cui accennava l'onorevole Zirio, relativa al giudicio di rivocazione, ma anche l'ultima da lui accennata.

Mi pare che non si possa altrimenti redigere la legge, che usando un termine generico il quale faccia sì che, riferendosi alla procedura contemplata nell'editto, s'intenda che in ogni circostanza si debbano invocare le disposizioni dell'editto; quindi, per quanto io credo, non può avere fondamento il dubbio sollevato dal deputato Zirio, e si debbano applicare anche, per riguardo ai termini d'appello, le disposizioni contenute nell'articolo 68 dell'editto stesso.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Se la Camera adotta i termini coi quali fu proposto l'articolo di cui ora si tratta, non iscorgo come potrebbero sorgere i dubbi che vennero sollevati dal deputato Zirio. In quell'articolo non si dice che si dovranno osservare le regole di procedura soltanto per ciò che ha tratto agli atti ed all'andamento della causa, ma si stabilisce in genere che si adotterà la procedura che è portata dalla legge del 1847.

Ora, per ciò che ha tratto al modo con cui si deve procedere nei giudizi di rivocazione, l'onorevole preopinante medesimo, citando la legge del 1847, ha indicato come la quistione da lui sollevata trovi la sua definizione sotto il titolo: *Delle regole di procedura*.

Vede adunque la Camera che si tratta precisamente di una quistione che ha tratto alla procedura. Stabilendosi che si debba osservare la procedura portata dalla legge del 1847, è chiaro che anche in questa parte la stessa procedura debba essere seguita. Nè importa che nella tornata precedente la Camera abbia creduto di respingere la proposta che si dovesse ammettere il ricorso in via di Cassazione senza il preventivo deposito, perchè altro è ciò che si è stabilito rispetto al giudizio di Cassazione, altro è ciò che ha tratto al giudizio, sia in prima cognizione, sia in appello.

Quanto al giudizio di Cassazione, si è detto che si dovessero ritenere le norme generali del diritto comune: e siccome queste prescrivono il deposito, ne verrà per necessaria conseguenza che questo deposito dovrà essere fatto; ma essendosi nello stesso tempo voluto dichiarare che, per quanto riguarda i giudizi in prima cognizione ed in appello, si devono osservare altre norme, quelle cioè che sono portate dalla legge del 1847, si possono quindi conciliare egualmente e l'una e l'altra opinione.

Mi pare che la stessa risposta debba darsi all'altro dubbio dell'onorevole Zirio, se cioè si debbano osservare i termini dell'appellazione portati dalla legge del 1847 o quelli che sono stabiliti dal Codice generale di procedura. Anche qui è evidente che la prefissione del termine per l'appello è una di quelle norme che debbono venire determinate dalle regole di procedura; quindi, se si dichiara che si debba pei due giudizi e di prima istanza e d'appello osservare la procedura del 1847, manifestamente si stabilisce che si debba accogliere anche il termine per l'appellazione portato dalla stessa legge 1847. Sembrami dunque che non siavi luogo a dubbietà.

ZIRIO. Mi piace di avere provocate queste spiegazioni concordi del Ministero e della Commissione, le quali nella pratica e nell'applicazione di questa legge potranno ovviare non solo alle da me segnalate, ma anche ad altre simili questioni in materia di procedimento.

BOTTA. Prego la Commissione di voler osservare che con questa procedura si possono recare gravi pregiudizi alle parti contendenti, perchè non si fa luogo a ripetizione di spese. Colla procedura stabilita dall'editto 29 ottobre 1847, ognuno è ammesso, e non è necessario il ministero nè del procuratore nè dell'avvocato per comparire davanti ai tribunali ai quali quell'editto si riferisce, e diversamente si pratica avanti i tribunali ordinari, cui si attribuisce ora la cognizione delle controversie che avete segnalate cogli articoli votati.

Ognuno che abbia pratica del fôro, non può a meno di essere informato delle continue lagnanze dei litiganti, ai quali non di rado, come osservava in altra tornata l'onorevole ministro presidente del Consiglio, avviene che, difendendosi da esuberanti domande del demanio, ottengono la vittoria colle spese e debbono poi pagare talvolta le 400 o 500 lire ai loro patrocinanti, ed ottenere dal demanio condannato nelle spese la ripetizione di sole poche lire.

Sottopongo quest'osservazione alla Camera acciò conosca anche questa differenza tra l'una e l'altra procedura, che è al certo di non lieve importanza.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Il non fare luogo alla ripetizione delle spese è una conseguenza dell'indole stessa della procedura.

Dal momento che questa non obbliga le parti a valersi nè di causidico nè di avvocato, e quindi non le astringe a far queste spese, la legge non dà diritto a ripetizione. La conseguenza che da ciò ne verrà è questa: che non vi sarà il ministero del causidico o dell'avvocato. Ma è appunto per non dar luogo a spese, per non costringere le parti a valersi dell'opera dell'avvocato o del procuratore che si è voluto adottare la procedura portata dalla legge del 1847 nell'interesse stesso delle parti.

Se pertanto, mentre da una parte si volle introdurre questa procedura, dall'altra si dichiarasse che avvi luogo a ripetizione di spese, allora si verrebbe indirettamente a distrurre con una mano quanto si è fatto coll'altra.

BOTTA. Domando la parola.

Osserverò che la maggior parte dei litiganti non abitano nelle città ove siede il tribunale che deve giudicare, quindi non regge quanto venne detto in ordine alla ripetizione delle spese; perchè i litiganti, o si recano in persona a difendersi, e in tale caso incontrano spese inevitabili che ogni ragione di giustizia dovrebbe rendere ripetibili nei casi di vittoria colle spese; ovvero, per non volere o potere recarsi in persona alla sede del tribunale, debbono farsi rappresentare ed è naturale che scelgono di preferenza un legale che nessuno può costringere a prestare l'opera sua gratuitamente, e anche in questo caso giustizia vuole che chi ha

la fortuna di vincere colle spese sia pure rimborsato di queste spese inevitabili.

Però, come ho detto prima, senza prendere una conclusione mi limito a sottoporre il fatto alla Camera; essa poi prenda quella decisione che crederà la più consentanea alla giustizia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione nei termini in cui fu letta coll'aggiunta del ministro.

(La Camera approva.)

Rileggo l'articolo 3 nel modo che fu a varie riprese votato dalla Camera:

« Le materie tolte coll'articolo 1 alla competenza del tribunale del contenzioso amministrativo sono devolute alle autorità giudiziarie ordinarie. Si osserveranno in proposito le regole di competenza, di appello e procedura comuni.

« In tutte le materie anzidette competerà pure il ricorso alla Corte di cassazione, secondo le regole comuni.

« Le controversie però di cui al numero 1 dell'articolo 1 ed i giudizi per contravvenzione alle leggi sulla stessa materia sono portati, in primo grado, davanti ai tribunali provinciali, ed in secondo alle Corti d'appello, e si osserverà la procedura stabilita dall'editto 29 ottobre 1847. »

Chi è d'avviso di approvare quest'articolo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

NAYTANA. Chiedo la parola per proporre un articolo addizionale a quello testè votato.

PRESIDENTE. Vorrei prima pregare la Camera di sancire col suo voto un numero che è stato sospeso, relativo all'articolo primo.

La Camera ricorderà che essa votò tutto l'articolo primo, meno il periodo che dice:

« Nulla per altro s'intenderà innovato per quanto concerne, ecc., » sul quale tutti erano in massima d'accordo, e solo fu rimandato alla Commissione perchè lo redigesse in conformità delle opinioni manifestate. La Commissione ora presenta questa formola, proponendo che essa prenda il numero 5.

« Quelle sul merito delle opposizioni agli atti esecutivi, di cui nel numero 5 dell'articolo 27 e nell'articolo 30 del citato editto, per tutte le materie colla presente legge sottratte alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio della provvisoria esecuzione, a tenore delle vigenti leggi. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Rileggo ora tutto l'articolo 1 come fu in diverse volte votato:

« Art. 1. Cessano di appartenere alla competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo:

« 1° Le controversie relative alla riscossione dei diritti di insinuazione, di emolumento, di successione, d'ipoteca, di dogana, di bollo e di tassa, tanto sulle società ed assicurazioni, come sul reddito dei corpi morali o stabilimenti di manomorta;

« 2° Le controversie contemplate ai numeri 2, 3 e 5 dell'articolo 26 del regio editto 29 ottobre 1847, escluse quelle riflettenti l'intelligenza ed esecuzione dei contratti d'appalto dei diritti ai quali si accenna nel numero 1 del detto articolo 26, e fermo il disposto del numero 5 per quanto concerne la quota di consorzio per lavori d'acque e strade nell'interesse provinciale e comunale;

« 3° Quelle concernenti l'intelligenza ed eseguimento dei contratti di affittamento dei beni e redditi, di cui nel numero 6 del detto articolo 26;

« 4° Le controversie relative all'accertamento definitivo delle indennità indicate al numero 8 dell'articolo 28 dell'editto suddetto;

« 5° Quelle sul merito delle opposizioni agli atti esecutivi, di cui nel numero 5 dell'articolo 27 e nell'articolo 30 del citato editto, per tutte le materie colla presente legge sottratte alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio della provvisoria esecuzione, a tenore delle vigenti leggi;

« 6° La cognizione delle contravvenzioni alle leggi riguardanti tasse, gabelle, imposte, tributi e qualunque diritto demaniale, non che delle contravvenzioni indicate dall'articolo 37 dell'ora citato editto. »

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

Il deputato Naytana ha facoltà di parlare.

NAYTANA. Cedo la parola al deputato Pescatore, riservandomi di parlare in seguito.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Pescatore.

PESCATORE. Signori, io debbo portare alla cognizione della Camera un fatto che reputo di somma importanza, acciocchè conosca che, mentre forse essa stima di trascrivere nella legislazione nostra una legge francese per intiero, essa non ne ammette la parte di maggior rilievo, quella parte che, in verità, non fu scritta nel testo primitivo, ma che la giurisprudenza, spinta dalla necessità, fu costretta ad aggiungervi, introducendo un'eccezione legislativa, e quasi, direi, ribellandosi alla legge primitiva medesima.

Secondo le disposizioni che già furono accettate dalla Camera, ne risulterà infallibilmente questa conseguenza, che in molti casi uno sarà dichiarato per sentenza soggetto ad obbligazioni gravissime, e tuttavia dovrà stare sotto il peso di questa dichiarazione, senza poter correggere con un secondo giudizio, col giudizio d'appello, una, anche evidentemente, falsa interpretazione.

Tutti sappiamo che il fisco, per aumentare i diritti che perceve, va cercando con occhio di lince nei contratti e nei testamenti le obbligazioni che talvolta non esistono o sono affatto dubbiose, e avviene e può avvenire che il tribunale di primo grado deferisca all'opinione del fisco, e dichiari fideiussore chi non lo è, dichiari pura e semplice un'obbligazione che è condizio-

nale, dichiari vitalizia un'obbligazione che si dovrebbe estinguere con un solo pagamento, aggravi in una parola indefinitamente le condizioni della persona obbligata. Ora, perchè da questa dichiarazione il tribunale ha tratto una sola conseguenza, quella del diritto da pagarsi al fisco, il secondo giudizio è impossibile.

Però la condizione del litigante è gravissimamente pregiudicata perchè la sentenza non riparata in un secondo giudizio suscita nell'altra parte una pretensione a cui forse prima non avrebbe nemmanco pensato; questa sentenza è certo che, rinnovandosi la quistione tra i due privati, sarà confermata dal tribunale, giacchè i tribunali medesimi non sogliono per diversità di persone ritrattare i loro giudicati. E non sarà da supporre, massime nelle materie di cui si tratta, che un tribunale voglia ricredersi a fronte dei privati da una opinione manifestata a fronte del fisco, perchè altrimenti si direbbe che ha dichiarato l'esistenza dell'obbligazione per dar agio al fisco di percevere il diritto, mentre nella quistione tra privati sarebbe costretto a riconoscere non esistere obbligazione alcuna.

Io dico che tali sentenze possono compromettere ben anche la calma delle domestiche pareti, ed interpretando malamente i patti di famiglia, interpretando erroneamente i testamenti, evidentemente si eccitano delle pretensioni che prima sarebbero forse improbabili a suscitarsi, e che possono recare il disaccordo tra parenti, tra fratelli, tra persone strettamente congiunte. Tali risultamenti, signori, parvero così gravi, così intollerabili alla giurisprudenza francese, che si fece lecito di derogare al testo della legge medesima.

Colla legge primitiva si dichiarava che dalle sentenze dei tribunali si ricorresse direttamente in Cassazione, come pure in sostanza abbiamo prescritto noi; perchè quel vostro appello a condizione che la causa presenti un valore di lire 1200 giova in pochissimi casi, quindi si può affermare che nella sostanza abbiamo adottato la legislazione francese. Ora, secondo i principii regolatori della giurisdizione della Corte di cassazione, quella Corte non avrebbe potuto riformare l'interpretazione erronea data dai tribunali ai contratti ed ai testamenti. Ma spinta, come ho detto, dalla necessità, la giurisprudenza francese ha derogato a questi principii.

È d'uopo che la Camera si accerti di questo fatto, e si convinca che, facendo noi una legge nuova, avremmo dovuto profittare dell'esperienza, e così quell'eccezione che illegalmente introdusse la giurisprudenza francese, noi avremmo dovuto sancirla regolarmente.

Il fatto è incontrastabile ed accertato dalle testimonianze le più autorevoli. Il Dalloz, nella sua *Jurisprudence générale du royaume*, v. *Enregistrements*, capit. 1, sezione 16, articolo 4, numero 5, parlando dei diritti d'insinuazione dice: « Ici se présente une question grave, il s'agit de savoir quelles sont les attributions de la Cour de cassation dans la révision des procès en matière fiscale... »

Quindi spiega come, secondo i principii generali, alla Corte di cassazione non sia permesso interpretare i titoli e riformare per tali motivi le sentenze dei tribunali. Poi soggiunge: « Mais elle (la Cour de cassation) a constamment professé, en matière d'enregistrement, la doctrine qu'il lui appartenait d'apprécier les actes et les faits. » E questa giurisprudenza lo stesso Dalloz la chiama illegale, perciocchè, dopo avere spiegate le considerazioni d'utilità e di necessità che indussero a ciò la Corte di cassazione, lo scrittore soggiunge: « La loi, ne dérogeant pour les jugements des matières d'enregistrement aux principes régulateurs de la juridiction de la Cour suprême, semble laisser soumise à ces principes la question qu'on examine ici; cependant, on le répète, la juridiction de la Cour est fixée dans le sens d'une dérogation à ces mêmes principes. »

A questa noi aggiungiamo un'altra testimonianza egualmente autorevole, giacchè si tratta di accertare un fatto che vuol essere dichiarato da più testimoni. Gli autori del compendio del *Journal du Palais*, alle parole *Cassation en matière civile*, numero 565, ci attestano che « En matière d'enregistrement, et par exception, la Cour de cassation est aussi compétente pour apprécier la nature des actes soumis aux droits. Elle peut donc examiner la clause de ces actes et se baser sur les faits qu'ils établissent. »

Infine giova sentire, direi quasi in propria persona, parlare la stessa Corte di cassazione di Francia. Potrei citare molte decisioni, ma mi limito ad una sola, ad una relativamente recente, in data del 24 marzo 1846, dove è detto: « Attendu que, comme il s'agit ici d'enregistrement, l'appréciation des juges, à la différence des matières ordinaires, est soumise à la censure de la Cour de cassation... »

Ora, o signori, vorrete voi che la nostra Corte di cassazione imiti quella di Francia e si permetta di derogare alla legge? E siete voi certi, almeno, che lo farà? Io credeva e credo tuttora assai migliore spediente che provvegga il legislatore. Altrimenti il minor male che possa accadere sarà di vedere un magistrato ribellarsi alla legge. Che se osserva la legge, ne nascerà quell'inconveniente che alla giurisprudenza francese parve intollerabile.

Qui però la cosa non è punto senza riparo. Io avrei una proposta da fare; ma la riservo. Se la Camera prende in considerazione l'esposto, se il Ministero acconsente, allora potrei eccitare la Commissione a studiare la cosa per qualche momento ed a fare anche quella proposta che stimerà più opportuna. Se poi la Camera non prende in considerazione le cose che ho accennate, allora almeno si sarà solennemente detto in questo recinto che l'eccezione contraria alla legge introdotta dalla giurisprudenza francese non si è voluta dal nostro legislatore accettare.

PRESIDENTE. Il deputato Naytana ha la parola.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Il deputato Naytana parla sullo stesso argomento?

NAYTANA. No, signore.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. In tal caso risponderò all'onorevole Pescatore.

Veramente io non mi attendeva che si facesse nuovamente dall'onorevole Pescatore una proposta, la quale era stata respinta dalla Camera nella tornata precedente, e respinta in condizioni molto più favorevoli di quelle in cui si presenterebbe oggidì.

Quale era, infatti, la proposta che faceva nella precedente tornata l'onorevole Pescatore? Egli proponeva che si facesse facoltà alla Corte di cassazione, provvedendo sopra i ricorsi in questa materia, di esaminare i titoli. E noti la Camera che questa proposta veniva fatta allorchè non era peranco deciso se si sarebbe o no ammesso l'appello in questa materia dai tribunali provinciali alle Corti d'appello. Il che deve rendere di necessità più facile il permettere alla Corte di cassazione che entrasse nell'esame dei titoli, perchè era questo il solo mezzo che si lasciava alle parti per potersi porre al sicuro da una sentenza del tribunale provinciale che loro avesse recato qualche danno.

Or bene, in questa circostanza la proposta dell'onorevole Pescatore fu respinta dalla Camera, appunto per la considerazione che non pareva opportuno che con una disposizione quasi incidentale in questa materia si venisse a toccare l'organizzazione della Corte di cassazione. Questa fu la considerazione che mosse la Camera in questa deliberazione.

Ora, io domando, come potrebbe prendersi oggi in considerazione questa stessa proposta quando, oltre all'essere già stata respinta, viene in campo dopochè la Camera ha già ammesso che vi debba essere il rimedio ordinario, quello cioè dell'appellazione, il che rende molto meno necessaria la facilitazione dell'altro mezzo della Cassazione? Questa considerazione preliminare, a parer mio, dimostra che non può essere accettata la proposta dell'onorevole Pescatore.

Mi permetta poi l'onorevole preopinante che io gli osservi che i timori da esso manifestati non hanno fondamento. Sia pure che in una controversia che si agiti tra le finanze ed un privato si riconosca come dovuto un diritto, perchè implicitamente si ritenga esistente un contratto che forse non ha reale esistenza, qual è la conseguenza che potrà derivare da questo giudicato? La conseguenza sarà pur sempre circoscritta tra il demanio e la parte; quindi non potrà mai essere opposta sentenza di una delle parti contro l'altra che non discuteva il giudizio, poichè l'onorevole Pescatore sa meglio di me che la causa giudicata non può essere invocata salvo che fra le parti stesse. Se dunque la parte che può avere quest'interesse non era in giudizio, se chi contendeva era il demanio, non la parte interessata, certamente questa sentenza non potrà mai essere invocata.

Ma l'onorevole preopinante dice: una sentenza proferita dal tribunale provinciale, se non viene riparata, suscita una qualche pretesa nella parte contraria. Ma, Dio buono! chi suscita la pretesa nell'altra parte non è il fatto della sentenza, è la domanda del fisco, ossia delle finanze, che metterà in volontà l'altra parte d'istituire il giudicio.

Che cosa avverrebbe se si ammettesse quasi per eccezione l'appello? Accadrebbe che, oltre di fare un giudizio in prima istanza, se ne istituirebbe anche un altro in appello tra la parte ed il fisco, e, qualunque sia il risultato di questo giudizio, si dovrebbe pur sempre procedere tra le parti ad un nuovo giudizio e in prima istanza e in appello; avremmo un giudizio di più con maggior aggravio delle parti, ma non avremmo una giustizia migliore. Non avrei dunque alcun timore quand'anche si ammettesse questa giurisprudenza. Ma, dice l'onorevole Pescatore, in Francia la Corte di cassazione aveva declinato dalle regole generali, e ha declinato appunto per rendere più facile il mezzo di ricorrere ad essa e di riparare gli errori che si fossero commessi dai tribunali. Ma sa egli innanzitutto l'onorevole Pescatore perchè in Francia la Corte di cassazione ha declinato in questa materia dai principii generali ed è entrata a discutere nel merito? La ragione sta appunto in che, secondo la legislazione francese, ammettendosi direttamente l'appello alla Corte di cassazione, ossia venendo tolta la facoltà di appellare alle Corti di appello, si attribuisce alla stessa Cassazione la facoltà, anzi s'impone il dovere di provvedere nel merito. È manifesto che, concedendosi questa potestà, implicitamente si fa lecito alla Corte di cassazione o per meglio dire si mette questo magistrato nella necessità quasi indeclinabile di prendere un tal qual esame del titolo stesso, perchè è impossibile che si provveda nel merito senza che, in certa maniera, si esamini i titoli, si dia ai medesimi quella interpretazione che è più conforme alla loro lettera e spirito.

Se quindi l'onorevole Pescatore, invece che si è così virilmente opposto al progetto del Ministero, il quale voleva si lasciasse in disparte l'appello, e proponeva che si accordasse solo alle parti facoltà di ricorrere immediatamente alla Cassazione, autorizzando questa Corte di provvedere nel merito, avesse sostenuto coll'eloquente sua voce il progetto del Ministero, si sarebbe forse sancito anche presso di noi la stessa giurisprudenza.

Ma ciò la Camera non approvò; essa giudicò più conveniente (ed io credo che veramente sia più opportuno) che si adottasse il diritto comune. Non veggo quindi il perchè, dopo questo giudizio, si voglia declinare in questa parte ed introdurre una eccezione, lasciando alla Cassazione la facoltà di esaminare ciò che, secondo la sua istituzione, non le compete. Io quindi prego la Camera a non voler prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Pescatore, qualora venisse a formolarla.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Naytana.

NAYTANA. Il partito della presente legge, dopo tante discussioni, è oramai superato, come si raccoglie dall'esito delle particolari votazioni, e preveggo che non sarà diverso nella votazione definitiva. Si ha dunque fiducia che questa legge ottenga la sua sanzione. Ed in tal caso, qualunque sieno le mie convinzioni, io, non solo rispetterò le deliberazioni del Parlamento, ma ala-

cremente e con ogni sforzo cercherò di coadiuvare come cittadino e come membro della magistratura a che questa legge sia osservata non solo, ma perfettamente eseguita. Però, onde ottenere l'esecuzione di questa legge, è d'uopo provvedere a che gli affari i quali si tolgono ai Consigli d'intendenza siano convenientemente spediti e non vengano ad incagliare gli altri che trovansi pendenti od arretrati presso i tribunali a cui si demandano.

Il signor ministro dichiarava in principio di questa discussione, anzi prometteva che si darebbe il personale necessario onde i tribunali avessero il mezzo di spedire anche questi affari di nuovo aggiunti. Io, accettando le promesse del signor ministro, desiderando di portarle ad atto, e così procurare la sicura esecuzione di questa legge, stimo necessario di ricorrere al mezzo per cui al Governo sia data facoltà di nominare i giudici ed impiegati di segreteria che siano sufficienti ed alla spedizione di questi affari di nuovo aggiunti ed al disimpegno di tutti gli altri o pendenti od arretrati. E siccome penso che il signor ministro abbia fatto seriamente quelle promesse e concorra con me, almeno in questo, che il votato progetto, quando diventi legge, abbia certa esecuzione, vengo a proporre un articolo addizionale per cui possa il Governo essere in grado di compiere all'assunto impegno ed alla riconosciuta necessità. L'articolo è il seguente:

« Nei tribunali provinciali, a seconda dei bisogni, saranno nominati tanti giudici ordinari, sostituiti avvocati fiscali e sostituiti segretari, quanti risulteranno necessari per la spedizione degli affari, sia attualmente pendenti che arretrati, in considerazione cogli altri che saranno aggiunti per effetto della presente legge, al quale oggetto sarà nel bilancio di grazia e giustizia fatto un opportuno assegnamento. »

PRESIDENTE. Sarebbe forse meglio mandare questa proposta al fine della legge.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Io mi oppongo alla ammessione di questo articolo, non perchè non ne conosca la giustizia, ma perchè vado convinto che l'inserirlo in questa legge sia perfettamente inutile, mentre la Camera ha infiniti mezzi per astringere il Governo a collocare gl'impiegati che sono necessari presso i tribunali provinciali ed anche presso le segreterie.

Il dichiarare che nei tribunali provinciali dovrà esservi un numero di funzionari sufficiente per dar passo agli affari è supervacaneo, perchè questo è ammesso senza contestazione da tutti. La questione sta nel vedere quali sono questi tribunali che difettano di giudici e quali abbisognino di aumento.

Ora questa questione potrà essere rifatta nell'occasione della discussione del bilancio di grazia e giustizia dove si assegneranno i fondi ai tribunali provinciali, ed allora potrà l'onorevole Naytana indicare questi tribunali dove vi ha mancanza di giudici e dimostrare puranche quanti giudici ancora si richieggano acciocchè si possa colla dovuta sollecitudine dar passo tanto agli affari che già sono presso quei tribunali, quanto a quelli che da questa legge loro verrebbero affidati.

La Camera potrà allora prendere le sue osservazioni in considerazione, e vedere se sarà il caso di concedere fondi. Ma dichiarare fin d'ora che si aggiungeranno i membri necessari, senza indicare dove la necessità ne esista, senza designarne il numero, io credo che sarebbe affatto fuori di luogo; per conseguenza prego la Camera di volere, non pel principio in se stesso, ma per le ragioni addotte, respingere questa proposizione.

NAYTANA. Gradisco ed accetto le nuove dichiarazioni del signor ministro, le di cui ragioni contro la mia proposta dimostrano anzi l'opportunità e necessità di essere ammessa. Infatti io non domando che si determini oggi il numero dei tribunali nei quali si abbia ad accrescere il personale, nè quanti giudici od altri impiegati si abbiano a nominare in ciascuno di essi, ma solamente che sia fatta facoltà al Governo di nominare quelli che saranno necessari. Con ciò non si precluderebbe la via a fare tutte le verificazioni dal signor ministro indicate, ma si agevolerebbe l'opportunità a farle, e di più in tempo si avrebbe facoltà a far le nomine alle quali non si può devenire fuorchè in virtù di una legge. Ad ogni modo, non avendo il signor ministro accettata la mia proposta, io la ritiro, mentre facilmente posso indovinare qual sarebbe l'esito della mia insistenza, riservandomi di fare gli opportuni eccitamenti quando si discuterà il bilancio di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4:

« L'amministrazione conserva in ogni tempo l'attribuzione di provvedere alla manutenzione ed al ristauro delle strade reali, provinciali e comunali e degli argini, nonchè alla libera e sicura viabilità di esse strade, e di rimuovere ogni novità pregiudizievole alla conservazione delle medesime e delle loro dipendenze, come pure ogni ostacolo o nocumento frapposto alla navigazione dei fiumi od al libero corso dei medesimi, e dei torrenti, rivi e scolatori pubblici.

« I provvedimenti dell'amministrazione a questo riguardo non potranno essere impediti, nè infirmati o censurati, nè la loro esecuzione fermata o sospesa dalla autorità giudiziaria, salvo il ricorso di opposizione e richiamo contro i medesimi in via di contenzioso amministrativo a termini delle veglianti leggi. »

(È approvato.)

« Art. 5. S'intenderà sempre riservata all'amministrazione l'attribuzione di verificare la respingenza degli argini, e di statuire in conseguenza se debbano essere conservati o distrutti. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'ufficio del procuratore regio presso i Consigli di intendenza generale è soppresso. I Consigli, prima di pronunciare, potranno richiedere il parere del Ministero pubblico presso i tribunali provinciali residenti nella città ove essi Consigli sono istituiti. »

GENINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Genina ha facoltà di parlare.

GENINA. In quest'articolo 6 si prescrive la soppres-

sione assoluta dell'ufficio del procuratore regio presso i Consigli di intendenza. A me sembra che, invece di adottare una soppressione assoluta, si potrebbe forse soltanto ammettere una soppressione parziale. Se a termini dell'editto del 1847 presso ogni Consiglio di intendenza vi deve essere un procuratore regio ed un sostituito, si potrebbero abolire tutti i sostituiti e lasciare solamente il procuratore regio.

Presenterò le considerazioni che mi sembrano appoggiare questo mio desiderio.

In primo luogo l'onorevole ministro ci diceva che in forza di questa legge la metà forse della giurisdizione del contenzioso amministrativo era devoluta ai tribunali ordinari, di maniera che ne rimarrà ancora almeno una metà, la quale continuerà ad esistere presso i Consigli di intendenza. La logica quindi parmi condurrebbe a questo, che, se vi è solamente la metà degli affari presso il Consiglio di intendenza, si può diminuire proporzionatamente l'ufficio del procuratore regio, vale a dire si può sopprimere il sostituito, lasciando il solo procuratore regio. Parmi che per sopprimere intieramente l'ufficio sarebbe necessario di avere intieramente soppresso i Consigli di intendenza. Inoltre presso di noi è sistema generale che nessun tribunale sussista senza che vi sia qualche persona che rappresenti il Ministero pubblico, nè vi è giurisdizione di qualunque natura (se noi eccettueremo quella dei tribunali di commercio) che non abbia questo sussidio.

Mi sembrerebbe quindi innovazione assai pericolosa l'adottare questo principio, in quanto che potrebbe poi in altra circostanza invocarsi per sopprimere altri uffizi del Ministero pubblico, quando invece il mantenerne almeno uno per Consiglio di intendenza sarebbe consentaneo al nostro sistema generale.

Infine egli è ben vero che nella legge si dice che l'ufficio del Ministero pubblico presso i Consigli di intendenza sarà disimpegnato dagli avvocati fiscali provinciali, in guisa che i Consigli di intendenza potranno richiedere il parere dell'ufficio dell'avvocato fiscale provinciale; ma, in primo luogo, se si adotta questa massima, io ritengo che non si farà nessuna economia, perchè, se non vi è più il procuratore regio, gli affari che aumenteranno presso gli uffizi degli avvocati fiscali provinciali esigeranno pure un aumento di personale in questi pubblici uffizi. Per altra parte poi non mi pare che questo ripiego possa intieramente tener luogo dell'ufficio del procuratore regio per la spedizione degli affari.

Diffatti noi sappiamo che negli uffizi si cominciano a spedire quelle pratiche, si cominciano a fare quelle conclusioni che riguardano precisamente l'oggetto del proprio ufficio, quindi si spediscono poi le altre pratiche le quali sono, direi così, in via straordinaria demandate a quel dato ufficio; ne seguirà dunque che gli uffizi degli avvocati fiscali comincieranno a spedire gli affari che sono principalmente ad essi inviati, e solamente in via straordinaria, e quando poscia abbiano un tempo sufficiente spediranno quelli che loro saranno inviati dai Consigli di intendenza.

Io vorrei che il signor ministro badasse bene a queste conseguenze; mi pare che abbia dimostrato la sua profonda convinzione che il tribunale dei Consigli amministrativi debba essere mantenuto. Ma se il contenzioso amministrativo verrà in avvenire esercitato in modo che gli affari non sieno spediti colla sollecitudine voluta, e quindi sorgano gravi lagnanze, io temo molto che allora sarà più difficile di resistere alla soppressione totale dei Consigli di intendenza, di maniera che sarà una pazzia far contro a questa soppressione.

Per queste ragioni dunque, e siccome presso i Consigli di intendenza esiste ancora pressochè la metà degli affari che prima erano ai medesimi attribuiti; siccome in questi affari frequentissimamente occorre di aver bisogno di un parere legale, poichè vi sono le questioni relative alle acque, alle strade, agli appalti, le quali sicuramente esigono gravi studi e profonda cognizione del fatto; per queste ragioni, ripeto, mi sembra che si dovrebbe solamente togliere uno dei membri componenti l'ufficio del procuratore regio, cioè i sostituiti. Con questo avrete già tredici posti vacanti, e quindi un'economia di tredici impiegati, i quali voi potrete applicare in quei dati tribunali ordinari nei quali non si possano più spedire gli affari, per essersi forse ivi aumentati, di modo che non sieno più sufficienti i membri che li compongono. In tal modo non avrete forse economie da questa legge, ma provvederete, senza aggravare di spese l'erario, alla retta amministrazione della giustizia, sia presso i tribunali ordinari, sia presso i Consigli di intendenza.

Io quindi esprimo questo desiderio, al quale spero il signor ministro non vorrà opporsi.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. L'onorevole Genina non vorrebbe che si procedesse all'abolizione assoluta dell'ufficio del procuratore regio, e sarebbe invece di parere che si limitasse alla semplice rimozione dei componenti quest'ufficio; vorrebbe cioè che, invece che attualmente è applicato ad ogni Consiglio di intendenza un procuratore regio ed un sostituito, si lasciasse solo il procuratore regio e si togliesse il sostituito.

Egli per venire a questa conclusione parte dal numero approssimativo degli affari che, a suo credere, rimarrebbero ancora presso il Consiglio di intendenza, e che richiederebbero, quanto meno, un procuratore regio.

Ma, a dire il vero, prima di tutto, e senza toccare della materia che è affidata ai procuratori regi, se si dovesse solo parlare del numero delle cause alle quali deve provvedere il procuratore regio, io credo che possa bastare, e sia forse anche troppo, presso i singoli Consigli di intendenza una sola persona. Tant'è, che presso alcuni Consigli non furono più nominati i sostituiti procuratori regi, senza che per nulla ne abbia scapitato il servizio, anzi senza che veruno siasi accorto di questa mancanza.

Di più, vi era qualche procuratore regio che mi dichiarava francamente, chiedendomi che lo destinassi a qualche altro ufficio senza nessun avanzamento, perchè egli era vergognoso di rimanere nella qualità di

procuratore regio, perchè non aveva da lavorare due ore per settimana; ed egli era solo. Vede dunque che, quando si dovesse determinare il numero di questi membri componenti un tale ufficio in ragione degli affari, se si dovesse fare una proporzionata riduzione, perchè si toglie a quell'ufficio la metà degli affari, bisognerebbe ridurre alla metà ciascuno di questi membri.

Ma io credo che non è il caso di lasciarne nè uno nè due, e che non si può argomentare soltanto dalla riduzione degli affari. Gli affari di cui si deve occupare il procuratore regio sono principalmente quelli che, in forza di questa legge, vengono sottratti ai Consigli. La materia più estesa di cui doveva occuparsi il procuratore regio erano le contravvenzioni. Ora queste, in virtù dell'articolo 1, sono sottratte alla cognizione del contenzioso amministrativo, epperciò manca loro la materia che più li occupava.

Gli altri affari erano questioni di più grave importanza, dove si doveva sciogliere una questione di diritto, nelle quali questioni era mestieri che si interpellasse il parere del procuratore del Re. Ora le questioni di diritto più gravi sono precisamente quelle che vengono sottratte al contenzioso amministrativo, cioè quelle riguardanti i diritti di insinuazione, di successione, di emolumento, di ipoteca, di bollo ed inoltre tutte le altre che hanno tratto alle questioni che si agitano tra il demanio ed i privati. Queste sono le questioni più importanti, ed esse vengono attualmente devolute alla cognizione dei giudici ordinari. Non vi rimarrebbero che pochi affari i quali vestono realmente il carattere di contenzioso amministrativo, che appartengono al macchinismo dell'amministrazione. Ora in questi affari è rarissimo che occorra di consultare il procuratore del Re, perchè non vi sono questioni di diritto; ma appunto perchè si poteva verificare questo caso, tuttochè rarissimo, in cui doveva essere necessario avere una persona speciale informata di queste materie, che avesse cognizioni particolari, si è stabilito che in questo caso i Consigli di intendenza potranno richiedere il parere degli avvocati fiscali.

Dunque, quand'anche sia vero che non tutte le cause sono tolte al contenzioso amministrativo, tuttavia, siccome vengono tolte principalmente quelle di cui doveva occuparsi il procuratore del Re, non vedo come si abbia ancora a mantenere quest'uffizio con grave spesa delle finanze.

Ma, diceva l'onorevole Genina, in tutti i corpi giudicanti vi è quest'ufficio, perchè lo volete togliere ai Consigli di intendenza? Ma dove esiste l'ufficio del Ministero pubblico? Esiste presso i corpi giudicanti ordinari. Tant'è che egli stesso invocava l'esempio dei tribunali di commercio, dove non esiste quest'ufficio. E noti bene che sarebbe molto più importante che esistesse presso i tribunali di commercio, perchè presso quei tribunali si trattano questioni di diritto strettissimo, dove può essere opportuno l'avviso del Ministero pubblico; tuttavia esso esiste soltanto presso i tribunali ordinari. Ma qui non si tratta di giudici ordinari, si tratta di giudici eccezionali che debbono occuparsi principalmente di oggetti amministrativi; non è questione di giudici giuridici, perchè gli affari giuridici sarebbero devoluti ai giudici ordinari. Io non veggo come si possa dall'esempio degli altri tribunali argomentare per dire che anche qui si debbono conservare.

Infine fece osservare l'onorevole Genina che, nello stesso mentre che non si farebbe economia, si correrebbe il pericolo che gli affari andassero a rilento. Non si farebbe economia, egli dice, perchè, dovendosi gli affari spedire dagli avvocati fiscali, essi avrebbero bisogno di un numero maggiore di sostituiti, e si correrebbe maggior pericolo di ritardare gli affari, perchè gli avvocati fiscali si occuperebbero più specialmente degli affari devoluti alla loro cognizione ordinaria, anzichè di queste questioni che sono straordinarie.

Ma io osservo che gli uffizi degli avvocati fiscali, nel modo con cui sono attualmente stabiliti e col numero di sostituiti che hanno, potranno, senza alcun bisogno di aumento di impiegati, provvedere anche per la spedizione di quei rarissimi affari sopra cui dovrà il Consiglio talvolta richiedere il loro parere, e che perciò non vi sarà necessità alcuna di aumentare il numero di questi impiegati ed accrescere le spese delle finanze. Non vi sarà nemmeno timore di ritardo, sia perchè si tratta di casi pei quali si potrà prontamente provvedere, sia perchè, come sa l'onorevole Genina, quando si tratta di attribuzioni straordinarie di affari specialmente affidati o per legge o per altra disposizione ad un ufficio, succede che questi affari, appunto perchè sono eccezionali, vengono più prontamente spediti di quanto lo sieno gli affari correnti, e non temo perciò che il pericolo, a cui alludeva l'onorevole preopinante, possa in alcun caso verificarsi. Quindi pregherei la Camera a voler mantenere la proposta del Ministero e a non ammettere la proposta del deputato Genina.

GENINA. Non entrerò più a discutere cotesta questione, perchè il signor ministro ci ha detto che questi procuratori sarebbero inoccupati. Questo argomento di fatto toglie ogni appiglio a questo riguardo. Se questi procuratori non avrebbero più occupazione, sarebbe inutile di conservare il sostituito, e quindi, facendo astrazione da tutte le altre ragioni e prendendo atto di questa dichiarazione, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Genina avendo ritirato la sua proposta, pongo ai voti l'articolo.

(È approvato.)

TEGAS, *relatore*. La Commissione proporrebbe ora un articolo da collocarsi dopo il sesto.

Secondo i decreti del 4 marzo e 29 aprile 1848, gli avvocati patrimoniali vennero ammessi al patrocinio delle cause davanti ai tribunali ordinari, come pure gli agenti dell'amministrazione delle gabelle ed i direttori demaniali venivano pure ammessi con decreto 29 aprile 1848 a patrocinare le cause del demanio davanti ai Consigli d'intendenza generale. Si sollevò il dubbio se, non parlandosi in questa legge di tale facoltà di patrocinare davanti ai tribunali, questi potessero esclu-

dere simili agenti dal patrocinio, e siccome premerebbe al Governo di potersi valere di questi per tali cause, così la Commissione d'accordo col Ministero proporrebbe un articolo così concepito:

« Nulla rimane innovato in ordine alle attribuzioni affidate ai direttori demaniali ed agli agenti dell'amministrazione delle gabelle coi reali decreti 4 marzo, 29 aprile 1848, per le contestazioni devolute in forza della presente legge all'autorità giudiziaria.

« Le stesse attribuzioni potranno esercitarsi dinanzi alle medesime dai direttori ed agenti dell'amministrazione nominati dai detti decreti, e da coloro che li rappresenteranno nelle città dove hanno sede i tribunali provinciali. »

PRESIDENTE. Sarà forse opportuno aggiungere alle parole « all'autorità giudiziaria » la seguente: « ordinaria. »

NAYTANA. Se il signor presidente sostituisce alle parole « autorità giudiziaria » le parole « autorità ordinaria, » si avrà quanto io diceva...

PRESIDENTE. Io proposi solamente di aggiungere, dopo « devolute in forza della presente legge all'autorità giudiziaria, » la parola « ordinaria, » secondo la deliberazione già presa dalla Camera, ma non ho mai proposto di sostituire l'una parola all'altra.

NAYTANA. Con questa aggiunta pare spiegato quanto io diceva l'altro giorno, cioè che, quando si dice « autorità giudiziaria ordinaria, » s'intendono precisamente i tribunali ordinari. Dunque si lasci la redazione della Commissione, o diversamente si dica solo « autorità giudiziaria, » senza dire « ordinaria, » e questo termine si tolga pure dall'articolo 3.

Voci. È già votato.

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Naytana, ma temo che vi sia equivoco nelle sue osservazioni.

L'articolo della Commissione si riferisce indeterminatamente tanto alle contestazioni che si fanno davanti ai tribunali provinciali, come a quelle che si fanno in appello. Dice poi: « le contestazioni devolute in forza della presente legge all'autorità giudiziaria, ecc. »

Ora la Camera ha già adottato in un altro articolo, per indicare l'autorità giudiziaria tanto in primo grado che in appello, la locuzione di « autorità giudiziaria ordinaria, » ed è perciò che io proponeva, per uniformità delle frasi introdotte nella legge, di aggiungere la parola « ordinaria. »

Del resto non si tratta d'indicare piuttosto un tribunale che un altro.

NAYTANA. Con questa dichiarazione del presidente e purchè la Camera ritenga che anche qui per « autorità giudiziaria ordinaria » s'intendono, non solo i tribunali, ma anche i giudici di mandamento, io consento a quest'aggiunta.

PRESIDENTE. La Camera ha già votato, e conseguentemente il di lei sentimento risulta dal voto.

ZIRIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Zirio ha la parola.

ZIRIO. Io prego di avvertire esistere un regio brevetto dell'8 maggio 1848, se ben mi appongo, col quale, quanto alle cause nanti i tribunali già di prima cognizione ed ora provinciali che riguardano il demanio, ne affida le incombenze agli avvocati patrimoniali provinciali presso i medesimi.

Io credo che sarebbe utile, anche nell'interesse dello stesso demanio...

RATTAZZI, *ministro dell'interno.* Perdoni. Non si fa alcuna variazione. Con questa legge non si danno ai direttori e agenti demaniali attribuzioni che non avessero.

Questo articolo è solo per togliere il dubbio se, trattandosi di cause le quali attualmente sono devolute alla cognizione del contenzioso amministrativo, e che si porterebbero dinanzi ai giudici ordinari, quegli agenti che, in forza della legge attuale, hanno facoltà di patrocinare davanti ai Consigli d'intendenza per queste cause, possano usare della stessa facoltà davanti ai giudici ordinari, e si dichiara che non cessano quelle disposizioni e che rimane intatta la legislazione attuale. Vede dunque l'onorevole preopinante che, se vi esiste una legge la quale attribuisca ad altri il patrocinio di queste cause, essi continueranno ad averlo.

ZIRIO. Secondo la legge vigente, se si tratta di cause portate dinanzi ai Consigli d'intendenza, sono i direttori dell'amministrazione del demanio che redigono le memorie nelle quali si giovano bene spesso anche del consiglio dei detti avvocati. Ora si tratta di dare queste attribuzioni agli impiegati subalterni, e non so se costoro, meno qualche eccezione, potranno lodevolmente disimpegnare questa bisogna, e se ciò sia nell'interesse del demanio stesso.

In Francia tutte le amministrazioni dipendenti dal dicastero delle finanze nelle questioni che ora stiamo per attribuire alla cognizione dei tribunali ordinari non prescindono mai dal valersi dell'opera degli avvocati, e parrebbe perciò conveniente che, non a loro arbitrio, ma in modo esplicito, fosse ingiunto agli agenti subalterni di ciò praticare pel più regolare andamento delle cause medesime.

Secondo la legge attuale, l'amministrazione *può* servirsi dell'opera di avvocati nel patrocinio di queste cause: ora, domando io se, mentre vogliamo dare maggior libertà ai litiganti, dobbiamo non più lasciare facoltativo, ma imporre l'obbligo di servirsi degli avvocati. Quando l'amministrazione lo crederà necessario, quando si tratterà di qualche causa importante, certamente si servirà dell'opera degli avvocati.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7 proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Il deputato Zirio propone un articolo transitorio che sarebbe l'ottavo:

« Tutte le cause sopra menzionate che alla promulgazione della presente legge si troveranno pendenti nanti la Camera dei conti e nanti i Consigli d'intendenza generale verranno, a cura della parte più diligente, portate davanti la Corte o davanti i rispettivi tribunali

provinciali, secondochè si tratti di cause d'appello o di prima istanza, per mezzo di semplice citazione nel termine di sei mesi, in difetto di che l'istanza delle stesse cause sarà perenta. »

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Credo veramente che questa disposizione è inutile stabilirla per legge e che si possa fare per regolamento; tuttavia, se la Camera vuol provvedere anche a questo, potrebbe approvare un articolo in questo stesso senso che ho sentito essere stato formolato dalla Commissione, il quale, in un modo molto più semplice, raggiungerebbe lo scopo.

ZIRIO. Io non ho fatto che aggiungere una disposizione transitoria che è già stabilita dall'editto del 1847, allorquando si sottrassero queste materie alla giurisdizione ordinaria per darle ai Consigli d'intendenza. Noi abbiamo conservato due procedure: una secondo l'editto, l'altra secondo il *gius* comune; ora, nel Codice di procedura abbiamo la perenzione d'istanza per le cause che vertono nanti i tribunali e nanti le Corti d'appello, e crederei perciò ben fatto che questa specie di penalità o, per dir meglio, di perenzione contro la parte negligente in attivare le cause, fosse espressamente introdotta nella legge in discussione, tanto più che di questa perenzione d'istanza non è punto menzione nell'editto del 1847; ed è a temersi che nelle cause per le quali è conservata la procedura dell'editto suddetto non possa essere applicata, se quivi non è espressamente comminata.

Non credo però che si possa lasciare al potere esecutivo, nel fissare, per via di decreto reale, il termine per l'introduzione di dette cause nanti i tribunali ordinari, di aggiungervi, massime per quelle per le quali è conservata la procedura dell'editto, le comminatorie della perenzione. Ciò sarebbe solo dato al potere legislativo, ed è perciò che mi pare più esatta la mia proposta che quella della Commissione.

Altrimenti facendo, sapete voi ciò che può accadere? Può avvenire che le cause per emolumento, insinuazione, bollo, ecc., si lascino dagli agenti demaniali intercise per molto tempo, per poscia ripigliarle a loro bell'agio senza che si possa opporre in verun tempo perenzione alcuna, cosa che sarebbe contraria alle regole dell'odierna procedura, intesa alla celere spedizione delle liti, il che deve assolutamente evitarsi.

PRESIDENTE. Il deputato Tegas ha facoltà di parlare.

TEGAS, *relatore*. Per togliere ogni dubbio a questo riguardo, la Commissione aveva pensato a formolare un ultimo articolo transitorio, il quale parlasse appunto del passaggio di queste cause da una ad un'altra giurisdizione. L'articolo sarebbe così formolato:

« Gli affari vertenti all'epoca della promulgazione di questa legge davanti ai Consigli d'intendenza, saranno portati davanti ai tribunali provinciali, e quelli della Camera dei conti alle Corti d'appello, nei termini e nel modo da stabilirsi per decreto reale. »

ZIRIO. Faccio osservare soltanto che nella sostanza i due articoli mi paiono eguali, e parmi che la Commissione per i motivi da me addotti non dovrebbe avere difficoltà che sia adottata la mia proposta. Del resto io mi rimetto interamente al giudizio della Camera, giacchè mio precipuo scopo è quello di evitare ogni ambiguità ed ogni controversia che facilmente può sorgere nel far passaggio da uno all'altro sistema di giurisdizione e di procedura.

PRESIDENTE. Il deputato Genina ha facoltà di parlare.

GENINA. Io voleva solamente presentare un dubbio anche rispetto a quest'articolo addizionale.

Parmi che quest'articolo potrebbe essere adottato; ma, secondo me, sorgerebbe un dubbio appunto dalla differenza che corre tra la giurisdizione qual è attualmente e quella che si stabilisce colla presente legge. Adesso le cause che sono superiori alle lire 200 possono appellarsi dai Consigli d'intendenza alla Camera dei conti; invece, secondo questa legge, non si potrebbe più appellare dai tribunali provinciali alle Corti d'appello senza che si ecceda la somma di 1200 lire.

Ora, io domando, quando vi siano cause in appello avanti alla Camera dei conti che siano inferiori alle lire 1200, ma superiori alle lire 200, a qual tribunale vorrete darle? Non già alla Corte d'appello, perchè vi osterebbe la presente legge, mentre con essa si dichiarano solo appellabili le cause che eccedano le lire 1200.

Io pertanto faccio quest'avvertenza al signor ministro, onde, nel fare il regolamento e nel dar quelle disposizioni che crederà del caso, provveda anche a queste cause, poichè è necessario che avanti qualcheduno siano terminate.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Mi sembra che non vi possa essere dubbio che anche per queste cause le Corti d'appello siano competenti a decidere.

La causa che è già portata in appello, ha già acquistato il diritto di essere giudicata in appello, nè si può fare altrimenti senza dare una forza maggiore alla sentenza emanata; ed anzi tutte le sentenze che emaneranno dai Consigli d'intendenza, prima della promulgazione di questa legge, saranno senza dubbio soggette ad appello, perchè non si può con una legge posteriore cambiare il carattere di una sentenza emanata sotto l'impero di un'altra legge.

Quindi queste cause dovranno essere terminate e non potranno più esserlo dalla Camera dei conti, perchè la sua giurisdizione è cessata, ma verranno necessariamente risolte dalle Corti d'appello, le quali, a malgrado del disposto in contrario che non possono giudicare, salvo che per le questioni eccedenti le lire 1200, potranno, per effetto della legge anteriore, giudicare anche queste cause.

PESCATORE. All'articolo della Commissione credo che si debbano aggiungere le parole: « saranno portate dalla parte più diligente. »

TEGAS, *relatore*. La Commissione non si oppone.

GENINA. Quanto ha detto il signor ministro va benissimo per le cause che sono già introdotte in appello presso la Camera dei conti; ma supponiamo che il Con-

siglio d'intendenza avesse pronunziata una sentenza che sia appellabile a termini della prima legge, ma che la parte non l'abbia ancora introdotta in appello, perchè è nel termine utile, questa causa non si può ancora dire vertente nanti la Camera dei conti.

Io non vorrei dunque che col cambiamento della legge si togliesse questo diritto d'appello che c'era in forza della prima legge.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Ho già risposto a questo, avendo detto che per tutte le sentenze che emanarono prima della promulgazione della presente legge vi sarà sempre luogo ad appello, perchè non si può colla legge nuova correggere il carattere di una sentenza emanata anteriormente ad essa. Quelle sentenze portano naturalmente con sè il carattere di provvisorietà. Dunque la legge emanata posteriormente non può cambiare la natura di queste sentenze. In questo caso non andranno più davanti alla Camera dei conti, perchè essa non può più occuparsene, ma direttamente alle Corti d'appello.

MAZZA P. Io intendo proporre un'aggiunta all'articolo 3, adottato dalla Camera, col quale sapientemente, a mio credere...

PRESIDENTE. Scusi: volendo ella parlare intorno all'articolo 3, potrà farlo dopo che sia votata quest'aggiunta.

La Commissione accetta l'aggiunta proposta?

TEGAS, *relatore*. Sì, sì!

PRESIDENTE. L'aggiunta è così concepita:

« Le cause vertenti all'epoca della promulgazione di questa legge avanti ai Consigli d'intendenza saranno portate dalla parte più diligente davanti ai tribunali provinciali, e quelle vertenti avanti la Camera dei conti alle Corti d'appello, nei termini e nel modo da stabilirsi per decreto reale. »

Pongo ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

Il deputato Mazza P. ha facoltà di parlare.

MAZZA P. Come io aveva l'onore di dire, propongo un'aggiunta all'articolo 3, nel quale si è sostituito, per l'appello delle cause di cui si tratta, il diritto comune al diritto eccezionale, il quale lo portava direttamente alla Camera dei conti.

Io credo che la Camera abbia bene avvisato; soltanto ci sarebbe questo grande inconveniente, che molte cause, appunto perchè vertono sopra diritti che in generale non raggiungono le lire 1200, somma richiesta perchè esse possano portarsi attualmente in appello, che molte cause, dico, anche importanti, non avrebbero alcun rimedio di appellazione. Questo è un inconveniente gravissimo e che io tengo a mio debito di rassegnare alla Camera.

Testè l'onorevole Pescatore avvertiva su tale proposito come in Francia la Corte di cassazione fosse stata spinta dalla forza delle cose a conoscere eziandio del merito, cioè dell'interpretazione dei titoli nelle cause di cui si tratta, quantunque la legge non facesse questa facoltà alla Corte di cassazione e circoscrivesse invece il suo ufficio, come avviene anche presso di noi, a conoscere del solo diritto.

Tanto è vero che ci possono essere cause rilevantissime di questa natura, le quali non giungono alla somma di lire 1200, che la Corte di cassazione francese, perchè quivi per questa sorta di controversie non è stabilito l'appello, dovette appunto conoscere di esse cause eziandio nel merito. Noi abbiamo sostituito il diritto comune; abbiamo per conseguenza l'appello, e per le cause che giungono alla detta somma nulla è certamente da desiderare davvantaggio. Esse si conosceranno in primo grado dai tribunali provinciali, e saranno conosciute in secondo grado dai tribunali d'appello. Quanto poi al diritto, saranno conosciute anche le cause le quali non giungono alla somma di lire 1200 dal tribunale di Cassazione, ma soltanto in diritto.

Ora, quanto è all'interpretazione dei titoli, può benissimo avvenire, ripeto, che ci sieno cause importanti ove i diritti di insinuazione, di successione in controversia non giungano alla somma di lire 1200, le quali perciò non potranno essere conosciute che in un solo grado. È egli questo un grave inconveniente, sì o no? E se è, non è egli necessario di ripararvi? È appunto a questa riparazione che io ho pensato proponendo l'aggiunta di cui avrò l'onore di darvi lettura. Essa è così concepita:

« Nelle cause relative ai diritti che si riscuotono in base agli atti tra vivi, ai testamenti ed alle sentenze, se la natura, il senso e gli effetti civili della disposizione fossero controversi, il valore delle cause per determinare l'appellabilità si desumerà dal valore stesso della questione civile emergente dall'interpretazione data dal tribunale, benchè la sentenza interpretativa siasi pronunziata sul regolamento della tassa ed in contraddittorio del solo demanio. »

Quanto alla redazione, qualora l'onorevole signor ministro e la Commissione la credano degna di essere presa in considerazione, essi avviseranno. Quanto alla sostanza, egli è evidente che non si fa nessuna variazione al diritto comune; solo si stabilisce che, quanto al conoscere il valore per l'appellabilità di queste cause, il quale sarebbe lasciato in lire 1200, non si guarderà alla cifra del *diritto*, ma invece all'intiero capitale della questione civile, secondo l'interpretazione data dal tribunale a cui sarà devoluta la causa. Sarà, dico, in tale modo mantenuto il diritto comune, in forza del quale non si concede l'appello alle controversie se non quando giungono a lire 1200; ma, calcolandosi questa somma sul capitale della questione e non sul solo *diritto*, sarà insieme provveduto che molte gravi controversie non manchino di essere conosciute in due gradi, secondo che io credo necessario.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. L'onorevole Mazza Pietro, dopo aver fatto gli encomii della deliberazione presa dalla Camera coll'avere adottato il regime del diritto comune rispetto a queste cause, viene ora sostenendo la tesi contraria, proponendo una modificazione a questo diritto comune.

Se è vero che si è saviamente operato adottando per norma le parole generali del diritto comune, io non veggo come possa egualmente commendarsi la proposta inoltrata dall'onorevole Mazza Pietro, d'introdurre una eccezione al diritto comune; poichè, secondo i principii del diritto comune, per determinare l'appellabilità delle cause si ha riguardo all'oggetto che cade in contestazione tra le parti, rispetto alle quali la sentenza deve acquistare il carattere di cosa giudicata, non già al valore dell'oggetto su cui si deve riscuotere il diritto. Ora, il valore dell'oggetto che servì di base alla sentenza non è già ciò che forma soggetto di controversia tra il fisco e la parte, ma è una quistione a cui il fisco rimane estraneo, e che concerne soltanto l'interesse delle parti.

Se dunque si prendesse per norma il valore dell'oggetto, si verrebbe a sovvertire quel *ius* comune che egli stesso commendava sommamente che si fosse mantenuto in questa parte.

Ma io non entrerò maggiormente a combattere quest'aggiunta dell'onorevole Mazza, poichè dovrei ripetere la terza volta gli stessi argomenti già a questo stesso proposito per me addotti. Il tenore di questa disposizione era già stato formolato nella tornata precedente, ed a questo stesso scopo mirava la proposta fatta oggi in sul principio della seduta dal deputato Pescatore; e l'onorevole Pescatore stesso, dietro le osservazioni fatte, ha riconosciuto come non potesse essere ammessibile questo sistema. Io dunque non avrei che a ripetere di nuovo le stesse argomentazioni fatte già all'onorevole Pescatore per combattere la proposta stessa.

Io ritengo che s'introdurrebbe con questa eccezione un principio sommamente pericoloso, che sovvertirebbe il sistema uniforme che si volle sancire, perchè sarebbe aperta la via all'appello di qualsiasi diritto, fosse anche solo di cinquanta centesimi. Quindi prego la Camera a voler respingere questa proposta.

PESCATORE. Io mi permetto, o signori, di ricordare alla Camera quale sia la sua ragione di esistere, ed anzi la ragione di essere di tutti i Parlamenti costituzionali. Essi sono per regolare le imposte; il loro uffizio essenziale, per vero dire, l'unico da cui derivano tutte le altre attribuzioni, si è questo di limitare le imposte che esige il potere esecutivo.

Non si creda che ora qui si tratti di una questione meramente legale; la questione che stiamo agitando riguarda specialmente le imposte. È inutile limitare teoricamente le tasse quando non si provvede all'applicazione; e dalla decisione che sta per prendere la Camera sulla questione che ci viene proposta dal deputato Mazza, io dico che dipende l'essere più o meno grave, più o meno giusta l'applicazione delle tasse, dei diritti d'insinuazione, delle tasse che si riscuotono per le mutazioni di proprietà. Poichè dunque è oramai votata la legge intera, io mi lusingo che la Camera non isdegnerà di consecrare ancora alcuni momenti ad esaminare la controversia.

Il risultato più favorevole non può essere che uno solo, e sarebbe di sospendere la votazione della legge, finchè la Commissione avesse espressa la sua opinione a questo riguardo, e, se non è in grado di esprimerla attualmente, finchè essa non avesse preso ad esame la quistione.

Io posso assicurare la Camera che la quistione merita di essere esaminata seriamente; posso dire di più: il bene che si spera dalla presente legge dipende in massima parte dalla risoluzione di questa controversia; poichè, se nell'altra parte del Parlamento si troverà questa legge totalmente difettosa, si avrà ben ragione di respingerla, a motivo che, invece di migliorare, peggiora lo stato delle cose. E così voi avrete per alcuni giorni disputato indarno su questi veri o pretesi miglioramenti.

RATTAZZI, *ministro dell'interno.* Io non so come...

PESCATORE. Permetta il signor ministro: bisogna che continui: questo non è che l'esordio. *(Ilarità)*

A mio parere, signori, si pigliano dei gravi equivoci quando qui ad ogni passo s'invoca il diritto comune, e soprattutto quando a questa vana ombra di diritto comune, a quest'idea d'uniformità che, come disse il gran Montesquieu, *saisit quelquefois les grands esprits et frappe infailliblement les petits*, quando, dico, a questa idea si sacrificano i reali e i più vitali interessi. Volete che io vi dica che cosa sia questo diritto comune? Di diritto comune vi hanno due specie, o, a dir meglio, vi ha un genere e una specie. Diritto comune è il complesso dei principii razionali che reggono o debbono governare le materie del contenzioso privato. Altre volte per diritto comune intendiamo il complesso delle disposizioni tecniche che la legislazione ha già date per regolare le materie che essa ha trovate già introdotte nella sfera del contenzioso privato. Ora vi ha un gran divario tra queste due specie di diritto comune. I principii razionali sono inesauribili; essi governano senza dubbio tutte le materie che piace al legislatore di trasportare da una sfera ad un'altra, di trasportare dalla sfera del diritto eccezionale alla sfera del diritto ordinario. I principii razionali si applicano senza fallo a tutte le materie, ma le disposizioni tecniche sono difettose; e quando il legislatore introduce nella sfera del diritto ordinario una materia di nuova importazione, il legislatore deve darsi la pena di esaminare le disposizioni tecniche e vedere se sono già sufficienti a regolare queste materie nuovamente introdotte; e, se queste disposizioni tecniche non sono sufficienti, egli deve provvedere ricorrendo ai principii del diritto razionale per applicarlo alle nuove materie; giacchè, signori, le cose da regolarsi non sono in contatto immediato coi principii razionali; è necessario l'intervento del legislatore, che è l'artefice, per così dire, il quale applica i principii alle cose e li applica, sapete con qual mezzo? Col mezzo di una disposizione tecnica.

Quando dunque mi si chiedesse come si decida, nel caso attuale, la quistione secondo il diritto comune, io risponderei: secondo il diritto comune tecnico, si decide

che non è concesso l'appello. Ma la quistione è malamente decisa, perchè la legislazione tecnica è difettosa senza colpa del legislatore. Egli non ha provveduto a queste materie con una disposizione tecnica, perchè non appartennero finora al contenzioso ordinario. Ma, se per diritto comune voi intendete i principii razionali della materia, quelli che il legislatore deve applicare una volta che si avvisi di ampliare il dominio del diritto ordinario, allora vi rispondo che l'appello compete e che è un'anomalia il negarlo; imperocchè, secondo i principii razionali della materia, si dà appello contro le sentenze, non solamente avuto riguardo al giudicato reale e materiale, ma bensì avuto riguardo a tutto il pregiudizio, anche eventuale, che fosse per risultare da quella tale sentenza.

Signori, e perchè credete voi che sia concesso l'appellare anche dalle sentenze interlocutorie, che pure il giudice potrà nella sentenza definitiva riparare pienamente, anche contraddicendo al principio che le dettava? Perchè sebbene l'interlocutoria nulla determini definitivamente, tuttavia pregiudica, perchè manifesta l'opinione del giudice, perchè il litigante può essere certo che la medesima opinione sarà mantenuta nella sentenza definitiva. Supponete che io sia stato condannato al pagamento di una somma lievissima, di gran lunga minore delle lire 1200, ma condannato in qualità di erede, qualità che io negava: credete voi che non mi sia data facoltà di appellare perchè la somma è minima? È anzi certo che posso deferire questa sentenza al tribunale d'appello, perchè quella sentenza, se non mi condanna rimpetto agli altri creditori ereditari che tacciono ancora, già mi pregiudica tuttavia; perchè la sentenza m'impone la qualità di erede, le cui conseguenze possono essere gravissime. Certamente gli altri creditori dovranno instituire contro di me un nuovo giudizio, ma il tribunale che già una volta mi ha dichiarato erede, mi dichiarerà erede una seconda, una terza, una quarta; ed ecco come il legislatore in questo, come in molti altri casi che potrei citarvi, abbia, nel regolare il diritto di appellazione, tenuto per base di riguardare il pregiudizio anche eventuale, che deriva dalla sentenza interlocutoria.

Ora, considerate che nelle esazioni dei diritti d'insinuazione il tribunale può, sentenziando, addossarvi obbligazioni gravissime. Vi dichiara debitori di dieci, di venti, di trenta mila lire; vi dichiara fideiussori quando non avete assunta fideiussione veruna; ed io domando: chi di voi vorrebbe stare sotto il peso di tale sentenza, senza che vi fosse data la facoltà di poterla prontamente riparare con un giudizio di appello, sotto il pretesto che per ora non siete condannati che al pagamento di un lieve diritto d'insinuazione?

Ma non è egli evidente che il creditore, il quale forse non pensava nemmeno ad avervi obbligato a titolo di fideiussione, vi muoverà giudicio, certo qual è che il tribunale non ritratterà la sua opinione, sotto pena di essere accusato che egli dichiara un'obbligazione per far pagare il diritto d'insinuazione e poi nega l'esistenza di questa quando si tratta di decidere tra privati e privati!

Dunque è evidente il pregiudizio che nasce da queste sentenze; è dunque evidente il diritto d'introdurre l'appellazione, se volete giudicare la questione secondo i principii razionali. Ed io vi ripeterò che, senza questo correttivo, la vostra legge è viziosa, la vostra legge peggiora lo stato delle cose, nè mi maraviglierei se molti, prima disposti a votarla, ora la rigettassero. Col vostro sistema che cosa avete fatto? Voi avete posto in mano dei tribunali la giurisprudenza sui diritti d'insinuazione: ora la Corte di cassazione francese a buon diritto trovava che questo è un assurdo.

Io non ho voluto leggervi tutti i testi che sono in quella giurisprudenza su questa materia; ma in essi si trova che quella Corte, lungi dal considerarsi, come dice il ministro, autorizzata implicitamente dalla legge a pronunciare sui titoli, ha invece riconosciuto che la legge mancava, ma che tuttavia non si poteva lasciare in mano dei tribunali di prima istanza una materia tanto importante, giacchè (diceva) qui si tratta *de la régularité et de la fixité de l'impôt.*

Dico adunque che, se il vostro sistema pone in mano dei tribunali di primo grado tutte queste materie così importanti e la regolarità stessa dell'imposta, la vostra legge è viziosa. Ma siamo in tempo, e purchè vi si ripari in qualunque modo poco importa; o con la proposta Mazza, o con qualunque altra venisse suggerita dalla Commissione, purchè si provveda. E se volete avere una legge la quale regga all'esame, ed abbia diritto di essere dall'altra Camera accettata, voi dovete sospendere la discussione di questo progetto e rimandare alla Commissione l'esame di quest'ultima controversia.

RATTAZZI, *ministro dell'interno.* Veramente non so comprendere come si dica che questa legge debba essere così viziosa da non poter ottenere l'approvazione nè in questa nè nell'altra Camera, soltanto perchè si richiamano le cose al diritto comune. Una volta vi erano lagnanze continue che, tuttavolta che si trattava dell'interesse del demanio, vi fossero disposizioni privilegiate, che il demanio insomma fosse in una condizione eccezionale. Ora che cosa vogliamo noi fare? Ridurre il demanio al diritto comune per modo che le quistioni che si agitano tra esso e i privati siano definite colle stesse regole, colle quali si instituiscono tutti gli altri giudizi. E dopo ciò si verrà a ripetere che noi vogliamo fare delle leggi odiose, pregiudicare i privati? Ma questa stessa disposizione contro cui con sì insolito calore insorge l'onorevole Pescatore, questa disposizione che si censura come dannosa ai privati, sarebbe invece sommamente pregiudicievole al demanio, perchè il motivo, come già accennai alla Camera, per cui si limita la somma entro cui si stabilisce l'appellabilità della causa, sta appunto in che, quando non vi è un oggetto di una grande importanza, le spese del giudizio non rendono conveniente alle parti d'introdurre l'appello. Ora, questa ragione a favore di chi milita? Milita a favore del privato e non del demanio, al quale poco importa, quand'anche si

tratti di un diritto di cinquanta o sessanta lire, di portare la causa in via d'appello, perchè, quand'anche dovesse esporre una somma molto più grave in questo giudizio, tuttavia le spese non cadono sopra alcun privato, cadono sempre sopra le finanze, e le finanze d'altronde hanno in ciò un interesse, in quanto che vengono a conservare la massima. Ma invece chi ne soffre è il privato il quale, malgrado abbia ottenuto una sentenza favorevole da un tribunale provinciale, tuttavia per una somma di 50 o 60 lire è costretto a sostenere una lite davanti ad una Corte d'appello per questo stesso giudizio; quindi la limitazione della somma a lire 1200, a seconda del diritto comune, lungi dall'essere vantaggiosa al demanio, è unicamente nell'interesse delle parti; e non so, ripeto, comprendere come si possa insorgere contro questa disposizione, come se la medesima tornasse a puro vantaggio delle finanze.

L'onorevole Pescatore ci diceva: voi volete il diritto comune, ma il diritto comune si distingue in tecnico e in principii razionali del diritto. Io non entrerò in questa disquisizione, ma dico che la quistione fu già dalla Camera risolta, e che il farsi a riprodurla con questa distinzione è un voler far giudicare due volte sopra lo stesso argomento.

La Camera riterrà che fu ad essa sottoposta la quistione se si dovesse o no applicare il diritto comune, e ciò precisamente per conoscere se la misura dell'appellabilità delle cause dovesse essere quella di lire 1200, secondo il diritto comune, oppure quella di lire 200 che veniva proposta dalla Commissione; di più, se il giudizio si dovesse in via d'appello portare davanti alla Camera dei conti, ovvero davanti alle Corti di appello. E si è appunto per risolvere queste due quistioni, e così per determinare quale dovesse essere questa somma, che si pose ai voti il principio se si dovesse stare al diritto comune, oppure se si dovesse entrare a discutere quali sarebbero le eccezioni a introdursi nel diritto comune.

La Camera ha deciso che si dovesse stare al diritto comune; dunque ha espressamente risolto che l'entità della causa debba eccedere la somma di lire 1200 per poterla rendere appellabile, e qualunque sia la distinzione o di principio razionale o di diritto comune tecnico, certamente non si può distrurre il giudizio che la Camera ha già dato.

Io non risponderò alla osservazione dell'onorevole Pescatore che, cioè, possano esservi casi di pregiudizio, ove implicitamente si venga a riconoscere che una delle parti abbia un'obbligazione che forse non esiste, e che questo possa eccitare questa parte ad istituire un altro giudizio. Io ho già a questo proposito risposto, e ripeto di bel nuovo che qualunque sentenza, pronunciata tra l'una delle parti ed il fisco, non pregiudica per nulla le ragioni dei privati tra di loro; che, qualunque sia questo giudizio, potranno le parti far valere le loro ragioni in separato giudizio, sia davanti il tribunale provinciale, sia dinanzi alla Corte d'appello, quando la causa sia di sua natura appellabile.

Non sarà mai una sentenza del tribunale provinciale che potrà dare maggior forza a queste pretese, ma sarà solo il fatto di avere istituito il giudizio che potrà eccitare l'altra parte a promuovere una nuova lite. Che se, a seconda del sistema dell'onorevole Pescatore, si ammettesse, per questa sua considerazione, anche il giudizio d'appello, si farebbe un doppio giudizio inutile, perchè, qualunque sia il risultato del giudicio d'appello, quella parte che crederà, dietro eccitamento del fisco, di far valere le sue ragioni, le farà egualmente valere o dinanzi al tribunale provinciale o avanti alla Corte d'appello; quindi non viene con ciò per nulla a raggiungersi l'intento che l'onorevole Pescatore si dà a credere a quel modo di ottenere.

La Camera pertanto avendo pronunciato che si dovesse stare al diritto comune e che non dovessero ammettersi in appello fuorchè le cause aventi per oggetto una somma eccedente le lire 1200, io credo che sarebbe assolutamente sconveniente che ciò facesse di nuovo oggetto di controversia e di votazione; e stimo non essere perciò il caso di rimandare la cosa alla Commissione, ma sibbene doversi senz'altro passare alla votazione sul complesso della legge.

TEGAS, *relatore*. La Commissione non sarebbe in grado in questo momento di dare un giudicio abbastanza sicuro e fondato intorno all'emendamento che venne or ora improvvisato e che tocca gravi questioni di diritto. La Commissione è a disposizione della Camera; se essa crede di ordinare il rinvio alla medesima di questa proposizione, ne farà oggetto di studio per poter farne in altra seduta la relazione.

Prima l'onorevole Pescatore faceva una proposta la quale si riferiva a dare un mezzo maggiore a coloro che si credono lesi da questi diritti per poter ricorrere in Cassazione. Questa proposta sarebbe ora trasformata in un'altra dall'onorevole Mazza, il quale vorrebbe rendere maggiore la facilità dell'appello che venne ristretto dalla Camera colla votazione di ieri, facendo sì che, per giudicare dell'appellabilità della causa, il valore si debba desumere dalla questione civile, e non dall'entità del diritto domandato dal fisco.

Se da una parte ciò entrerebbe nelle viste della Commissione stessa, la quale spiegò bastantemente il suo avviso in altre sedute, per dover mantenere la disposizione dell'editto organico del 1847, che lasciava queste cause appellabili anche quando superavano solamente le lire 200 e non giungessero alle lire 1200 come tutte le altre cause, per le ragioni speciali che militano in favore di queste cause stesse, tuttavia il modo che verrebbe ora suggerito per modificare la votazione che venne già fatta urta alquanto con le regole generali sull'appellabilità, come vengono applicate in tutte le specie civili; poichè si verrebbe a desumere l'appellabilità non dalla cosa in contestazione (perchè la vera cosa in contestazione è il diritto che si debba pagare), ma da un'altra cosa estranea, da ciò che forma un criterio, una misura per questo diritto, ma che propriamente non è l'oggetto della contestazione; come non è oggetto di contestazione l'eredità, ma il diritto di suc-

cessione; come non è oggetto di contestazione il prezzo della cosa venduta, ma il diritto d'insinuazione che si debbe pagare. Il diritto non si debbe modificare senza grandi riguardi. Del resto, la Commissione se ne rimette alla Camera, e, qualora essa creda di dover fare il rinvio di questa proposta, si riserva di formulare il suo avviso.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Io propongo la quistione pregiudiziale, perchè ritengo che la proposta dell'onorevole Pescatore di abbassare la somma richiesta per l'appellabilità delle cause e di modificare le regole del diritto comune sia stata respinta dal voto precedente della Camera.

PESCATORE. Io domando il rinvio alla Commissione dell'esame della proposta del deputato Mazza, ed anche della quistione pregiudiciale del signor ministro. *(Ilarità)*

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Io credo che non vi debba essere ulteriore discussione a questo riguardo, in quanto che vi osta il voto già emesso ieri l'altro dalla Camera.

CAVALLINI. Io invece vorrei pregare l'onorevole Pescatore a ritirare la sua proposta.

È un fatto, come osservava l'onorevole ministro dell'interno, che in massima la questione fu decisa nella tornata di ieri l'altro, poichè la Camera colla sua votazione all'articolo 3 ha dichiarato che intendeva di attenersi alla disposizione del diritto comune in tutto e per tutto; ed in quell'articolo 3 si dice infatti che si osserveranno le regole di competenze di *appello*, noti la Camera, di appello e di procedura stabilite dal diritto comune. Ora, a che tende la proposta del deputato Pescatore o del deputato Mazza? Tende evidentemente a far rivenire la Camera sulla deliberazione già presa.

Ma, se si ammette questo precedente, nulla vi sarà più di stabile nelle nostre deliberazioni. Otto o dieci deputati che non sieno intervenuti alla tornata d'oggi e che interverranno in quella di domani basteranno a spostare la maggioranza, e domani noi distruggeremo quello che abbiamo fatto oggi. La proposta in discussione non è nuova; essa era già stata presentata martedì scorso e vivamente sostenuta dal deputato Pescatore prima che la Camera si pronunciasse sulla quistione se si dovesse o no adottate il diritto comune; non può dunque essere convenientemente ora riproposta epperciò prego i deputati Pescatore e Mazza a voler ritirarla; in ogni caso mi rivolgo alla Camera perchè non l'accetti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta pregiudiziale del ministro dell'interno.

MAZZA P. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA P. Si è parlato fino a questo momento della riproduzione di una proposta. Io credo che la proposta da me fatta pur dianzi sia ben distinta da quella primamente fatta dall'onorevole Pescatore. La Camera non ha certo bisogno che io mi dilunghi a chiarirgliene il divario. Essa è semplicissima. Non si tratta punto con essa di deviare dal diritto comune adottato dalla Camera quanto all'appello delle cause di cui si tratta. Imperocchè la cifra, secondo la quale deve farsi luogo all'appello, si mantiene da noi nella somma di lire 1200, come è stabilito dalla legge.

Il diritto comune, è vero, si varia, ma non si varia quel diritto comune che la Camera ha deciso di voler approvare l'altro giorno. Si ha dunque gran torto di pretendere che, adottando la presa in considerazione della mia proposta, la Camera cadrebbe in contraddizione con se medesima. La Camera infatti approvò il diritto comune quanto al deferire le cause di cui si tratta davanti alle Corti d'appello, perchè queste cause ascendano alla cifra di lire 1200. Ebbene, oggi la Camera sentenzierebbe la stessa cosa, cioè manterrebbe le cause di cui si tratta alle Corti d'appello, e ve le manderebbe quando giungessero alla somma di lire 1200, nè più nè meno.

Questo è il diritto comune che la Camera ha approvato, ed io non so nè posso intendere che essa abbia statuito altra cosa da questa.

Lecito poi alla Camera, se vi siano altre gravi considerazioni, come quelle da me presentate in principio e poscia ravvalorate dall'onorevole Pescatore, di derogare dal diritto comune, ma non più dal diritto comune che la Camera ha deciso di mantenere e che noi manteniamo, come ho già dimostrato; ma dal diritto comune, quanto al modo di calcolare l'entità della somma che può far luogo all'appellazione, e statuire che, quantunque in generale l'oggetto della controversia sia quello che determina l'appellabilità, nelle liti non di meno di cui si tratta, quest'appellabilità si allarghi alla cifra del capitale su cui s'impone il diritto.

Io non ripeterò le ragioni già dette per suffragare questa proposta. Se la Camera crede che queste ragioni possano essere valevoli, essa accetterà il rinvio, sicura come debb'essere che non c'è la menoma derogazione a quel diritto comune che essa nell'ultima tornata ha deciso di voler applicare.

Sì, o signori, io propongo di derogare al diritto comune; lo propongo in tutt'altro modo da quello già deciso; ma propongo una deroga che la Camera è affatto libera di fare senza contraddirsi. Se essa crederà insufficienti per sè le ragioni arrecate, rifiuterà il rinvio; lo accetterà in caso contrario.

Questa è la quistione, non altrimenti, e io chiedo soltanto che sia tenuta e decisa nei termini nei quali debb'essere, e nei quali ebbi l'onore di proporla. Io mi oppongo pertanto alla quistione pregiudiciale messa innanzi dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la quistione pregiudiziale opposta dal signor ministro alla proposizione del deputato Mazza.

(È approvata.)

CAVALLINI. Se la Camera mi permette, le sottometterò un'osservazione relativamente ai termini nei quali è redatto l'emendamento di aggiunta proposto all'articolo 8 dalla Commissione, già votato dalla Camera. Ivi è detto:

« Che le cause vertenti davanti ai Consigli, ecc., saranno portate davanti ai tribunali provinciali, e quelle della Camera dei conti, alle Corti d'appello, nei termini e nel modo da stabilirsi per decreto reale. »

Queste parole richiamano alla mia memoria un fatto che, per mezzo di una petizione, fu in questa stessa Sessione denunciato alla Camera e che formò poi il soggetto di un'interpellanza per parte di uno dei nostri colleghi. La legge sulle pensioni dei militari stabilisce che la domanda dei militari per il conseguimento della pensione deve farsi nei modi e nelle forme da stabilirsi con regolamento da approvarsi con decreto reale.

Il signor ministro della guerra, ritenendo che il *modo* si riferisse ed al *luogo* ed al *tempo*, prescrisse col decreto reale che la domanda per ottenere la pensione di riposo non sarebbe ammessibile dopo il trascorso del termine che fissava nello stesso decreto reale.

In forza di tale prescrizione, veniva rigettata dal ministro della guerra una petizione che eragli stata inviata dalla Camera, perchè il petente avesse inoltrata la sua domanda dopo il trascorso del tempo stabilito dal decreto reale. Non si mostrò soddisfatto del provvedimento ministeriale l'onorevole Moia, perchè, a suo avviso, il Ministero col regolamento non potesse aggiungere nulla alla legge, non potesse cioè prescrivere un termine perentorio che non era stabilito dalla legge.

La questione che sollevò alla Camera l'interpellanza che fece in proposito l'onorevole Moia fu grave e di non facile risoluzione. Io non vorrei che il ministro dell'interno imitasse il suo collega il ministro della guerra, poichè la locuzione usata nell'aggiunta della Commissione, « nei termini e nel modo da stabilirsi nel decreto reale, » è consimile ed anzi identica a quella del regolamento del ministro La Marmora.

Supponiamo che il Ministero stabilisca nel decreto reale che le cause vertenti avanti i Consigli d'intendenza ed alla Camera dei conti debbano, nel termine di due mesi, portarsi rispettivamente nanti ai tribunali provinciali ed alle Corti d'appello; supponiamo ancora che nè l'una nè l'altra parte ottemperino a questa disposizione, non introducano cioè avanti ai tribunali ordinari il nuovo giudizio nel tempo prescritto, in tale caso, domando io, le parti potranno ancora istituire posteriormente il giudizio, oppure dovrà ritenersi perenta la loro istanza?

Se le parti possono ancora introdurlo, torna inutile stabilire che dovrà promuoversi *nei termini da stabilirsi per decreto reale*. Se invece non lo possono, se si vuole cioè attribuire un'efficacia reale a questa condizione del *termine*, in questo caso mi sembra che si rende opportuno lo stabilire una sanzione penale, epperciò pare che la redazione ammessa dalla Camera dia luogo a non lieve dubbio.

RATTAZZI, *ministro dell' interno*. Mi pare che si possa facilmente risolvere un tale dubbio senza molte parole.

Il termine di cui è parola in quest'articolo è unicamente per indicare quel tempo che si deve sottrarre dalla prescrizione ordinaria. Nei giudizi di appello c'è un termine stabilito entro il quale deve il giudizio spedirsi; ora bisogna necessariamente aggiungervi qualche tempo, se si debbono trasportare le cause dai Consigli d'intendenza ai tribunali provinciali e dalla Camera dei conti alle Corti d'appello, e ciò perchè sopraggiunge una legge che prescrive un incumbente nuovo a cui prima non si era pensato. Questo è il termine che viene ad essere determinato con decreto reale; perciò, si dica *due* o *tre mesi*, si indicherà sempre una sottrazione che si dovrà fare, ma non s'incorre nella deserzione innanzi ai tribunali provinciali, salvo che sia trascorso il termine di due o tre mesi.

CAVALLINI. Accetto questa dichiarazione del signor ministro dell'interno. Così rimarrà stabilito che il termine da fissarsi col decreto reale non potrà nuocere al diritto che per anni tre hanno le parti, secondo le disposizioni del Codice di procedura civile, di riattivare il giudizio, e, in altre parole, che il ministro dell'interno non seguirà l'esempio del ministro della guerra, e credo fosse proprio conveniente di provocare siffatta dichiarazione.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. È precisamente per questo che si era detto: « la parte più diligente. » Alcuno aveva fatto osservare che non c'erano queste parole e che questo poteva lasciar credere che vi sarebbe deserzione, ma si sono aggiunte queste parole appunto per escludere quest'idea.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sul complesso della legge, che ora rimane così concepita: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 33 e 35.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	115
Maggioranza	58
Voti favorevoli	88
Voti contrari	27

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DEL 1850.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e passivo dell'esercizio 1850. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 587.)

È aperta la discussione generale.

Il relatore ha facoltà di parlare.

PERNATI, *relatore*. La Commissione che ebbe ad esaminare i conti del 1850 fece varie osservazioni che trovansi consegnate nei rapporti parziali dei relatori sugli spogli delle diverse aziende. Io credo pertanto inutile venir ora a ripetervi tali osservazioni; dovetti però, per incarico della Commissione medesima, richiamare nella relazione che ho avuto l'onore di presentarvi tre punti

importanti di queste osservazioni. Il primo concerne una quistione di principio.

Il Ministero accenna nella sua relazione che precede la resa di questo conto che, siccome il bilancio del 1850 non era stato approvato dalla Camera, così credeva esso poter prescindere dal chiedere l'approvazione per legge delle diverse nuove e maggiori spese che si verificarono necessarie nel corso dell'esercizio.

La Commissione non ha esitato a credere che si dovesse convalidare l'operato del Ministero, ma tuttavia è stata d'avviso che si dovesse di ciò far un cenno alla Camera, onde non passasse quasi in giudicato in qualunque evento che, qualora un bilancio non fosse stato votato dalla Camera, fosse per ciò solo il Ministero dispensato dal chiedere l'approvazione delle nuove e maggiori spese in aggiunta al bilancio medesimo. Credo inutile di insistere sopra questa osservazione che mi pare chiarissima, essendo appoggiata al disposto delle leggi e dello Statuto, il quale non ammette che alcuna spesa possa essere fatta senza intervento del Parlamento.

L'altra quistione a cui ha dato luogo l'esame del conto del 1850 è di natura finanziaria.

La Commissione ha rilevato che le rendite straordinarie del 1850 essenzialmente si compongono di circa 148 milioni, provenienti da tre prestiti che furono contratti: essa ha rilevato che le spese relative a questi prestiti sommano a ben 4 milioni e mezzo. Di queste spese non si ha traccia nessuna nel conto che venne presentato alla Camera: negli introiti si diede solo caricamento del prodotto netto dei prestiti, senza far cenno delle spese per essi incontrate.

La Commissione ha creduto suo dovere di sottoporre alla Camera il quadro delle spese occorse nella contrattazione di questi tre prestiti; da esso quadro, che è unito alla relazione alla pagina 5, vedrà la Camera di quali elementi tali spese si compongono. Pare alla Commissione che esse pagandosi per conto dello Stato devono figurare come tutte le altre nel conto che se ne rende dai contabili ai ministri e da questi alla Camera. Essa fu di parere che, sentite le risposte dei signori ministri, debba la Camera prendere una decisione, la quale serva di norma per l'avvenire. In sostanza il constatamento di queste spese non presenta alcuna difficoltà; il Ministero ne ha dato prima d'ora un rendiconto stampato e fatto di pubblica ragione; non è dunque che una quistione di regolarità finanziaria quella che si è sollevata, acciocchè queste spese debbano essere comprese nei conti, ed io non saprei vedere motivo per cui, come tutte le altre dello Stato, non debbano esserlo.

La terza osservazione della Commissione è la ripetizione di ciò che tante volte si è detto. Essa non ha potuto a meno di vedere la necessità e l'urgenza somma che sia una volta completato l'ordinamento della contabilità dello Stato. Questo ordinamento fu fatto colla legge del marzo 1853, ma rimangono alcune lacune e fra tutte essenzialissima è quella del controllo.

Si voleva allora creare un magistrato che corrispondesse a quello che esiste nel Belgio sotto il nome di Corte dei conti, per esercitare il doppio controllo del Governo, cioè il controllo preventivo che accompagna l'amministrazione lungo tutta la gestione dell'annata finanziaria, che invigila onde le spese siano ordinate e fatte nei modi voluti dalle leggi, che esercita questa sua vigilanza in modo affatto indipendente e che debba poi comprendere tutte le osservazioni che avrà fatto in un riepilogo annuale da sottoporsi a questa Camera.

Quando poi le spese sono pagate, subentra l'altra funzione, che deve essere devoluta a questo corpo, cioè l'esame dei conti di coloro che ebbero il maneggio effettivo del pubblico danaro, attribuzione questa ora spettante all'attuale Camera dei conti.

In questo modo soltanto avremmo assicurato il buon andamento del pubblico servizio della contabilità. Non è già che io od alcun membro della Commissione voglia emettere dubbio di sorta sul modo in cui procede l'amministrazione; siamo persuasi che non vi è nè malversazione, nè altro abuso di confidenza, e che tutto procederà anzi regolarmente. Ma non è men vero che essa vuol essere rigorosamente sorvegliata, e che deve esservi un controllo indipendente ed efficace.

Il Ministero ha dichiarato, quando si discuteva la legge del 1853, che si sarebbe pensato ad attivarla al più presto, e tuttavia non vi si è provveduto finora. La Commissione adunque, persuasa della necessità, dell'urgenza che quest'ufficio di controllo sia istituito, desidera che la Camera ne faccia un eccitamento speciale al Ministero, e non dubita che esso, il quale ne ha sempre ammessa la necessità, vorrà, consentendo anche adesso in quest'idea, darci un'assicurazione la più positiva che non si farà troppo ritardare la presentazione di questa legge così importante.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. L'onorevole relatore, per incarico speciale della Commissione a cui fu confidato l'esame dello spoglio del bilancio 1850, sottopose tre osservazioni alla Camera e fece tre eccitamenti al Ministero.

Il primo consiste nell'avvertire che il Ministero, al quale veniva affidata l'amministrazione del bilancio del 1850, ha creduto di poter provvedere alle maggiori spese occorse in quell'esercizio senza una legge speciale fondandosi su ciò che quel bilancio non essendo stato dal Parlamento votato, neppure le maggiori spese avessero ad essere oggetto di disposizione legislativa.

A tale proposito io sono di avviso che, se si considera la quistione dal lato teorico, se si vuole stabilire una massima generale, non si può contestare l'osservazione della Commissione, essendo evidente che nessuna spesa si può fare se non in virtù di una legge, salvo però i casi d'impossibilità. Ma, se il Parlamento ha dovuto sancire il fatto compiuto rispetto all'anno 1850 per ciò che riflette il bilancio, le stesse ragioni che stavano a favore di questo, militavano rispetto alle maggiori spese di cui si tratta.

Ad ogni modo il principio è salvo, poichè il Parlamento venne in certa guisa colla legge dei conti a san-

cirlo. Io, senza volere addentrarmi nella discussione dei casi pratici, ammetto pienamente la massima, che, salva un'impossibilità moralmente assoluta, non si debba provvedere a nuove maggiori spese se non in virtù di una legge, e che, ove questo non siasi potuto fare anticipatamente, si debba far sancire questo provvedimento con una disposizione legislativa. Quindi io credo che su questo punto non vi è dissenso.

Osservò poscia la Commissione come nel 1850 si erano fatti vari prestiti, e che non si fosse portato nell'attivo se non il prodotto netto di essi. La Commissione crede più opportuno che sia portato nel bilancio attivo il prodotto lordo dei prestiti, mettendo nel bilancio passivo le spese alle quali questi diedero luogo.

A tale proposito io non posso dividere l'opinione della Commissione, ma io vorrei farle un'osservazione, ed è che non mi pare questa la sede opportuna per fare questa discussione od almeno per addivenire ad una deliberazione; ciò potrà aver luogo la prima volta che si farà un nuovo prestito, ed in allora, quando occorrerà di stabilire le condizioni alle quali questo si dovrà fare, se la Camera lo stimerà opportuno, dopo matura discussione potrà determinare queste condizioni. Ma io, a dire il vero, non ne vedo la necessità.

Pel passato, quando si faceva un prestito si lasciava ampia facoltà al ministro, si dava un voto d'assoluta fiducia, non gli s'imponeva un mezzo piuttosto che un altro, non lo si vincolava nemmeno a farlo all'interno od all'estero, non gli si prescriveva l'emissione di una rendita piuttosto che di un'altra; solo gli s'imponeva l'obbligo di rendere conto delle operazioni alle quali il prestito aveva dato luogo. Questo debito fu adempito da tutti i ministri a cui toccò il tristo uffizio di contrarre prestiti, e l'onorevole Pernati osservava con molta buona fede che il quadro da lui pubblicato nella relazione era già stato sottoposto al Parlamento dopo il nuovo ordinamento della contabilità; si è dunque sempre avuto cura di pubblicare ciò che era relativo ai prestiti.

A qual fine queste prescrizioni? È impossibile il prevedere *a priori* l'ammontare di queste spese, nemmeno approssimativamente, giacchè se il prestito si fa all'interno per mezzo di una sottoscrizione pubblica, le spese sono quasi nulle; queste non possono essere di qualche considerazione se non quando si contragga questo prestito con una casa estera, la quale stabilisce un prezzo nominale ed uno reale: ma in definitiva qui vi è una spesa apparente notevolissima, poichè vi è quella di *commissione*, la quale non è reale.

Il banchiere dice: vi pagherò la rendita 70 lire, ma ritengo il 2 per cento; ciò vuol dire che la paga 68. Questo è un modo di parlare che facilita a quel banchiere il mezzo di far pagare ai suoi clienti il prezzo nominale. Egli dice loro: la rendita mi costa 70 e ve la do a 70. Molti credono che con ciò egli loro faccia un favore, e non avvertono che esso ritiene la *commissione*. Ma evidentemente non si può considerare come spesa la *commissione*, la quale non è che una diminuzione nel prestito.

Riesce poi anche qualche volta molto difficile il classificare come spesa gl'interessi o gli sconti di cui si deve tener conto nelle operazioni di prestito. Ordinariamente quando si fa un imprestito, si stabiliscono delle rate pei pagamenti, con facoltà di anticiparle mediante uno sconto. Lo sconto, a dir vero, non è una spesa. Quindi noi verremmo ad accrescere soverchiamente il bilancio passivo senza veruna utilità.

Col rendere conto alla Camera dell'operazione, voi avete un mezzo sicuro di sindacato, e mi pare non abbiate a chiedere di più, perchè, secondo le norme di una buona amministrazione, si richiede l'obbligo di portare nel passivo tutte le spese, anche quelle fatte con uno scopo riproduttivo, perchè si possa esercitare un controllo preventivo su queste spese, onde gli uffizi a ciò preposti possano vedere se queste si fanno in conformità delle leggi e dei regolamenti dell'amministrazione. Ma in fatto di prestiti, come date al ministro un voto assoluto di fiducia, come non lo vincolate a questo od a quell'altro sistema, non vi è possibilità di stabilire il controllo.

L'ufficio del controllo non può prendere ad esame le condizioni alle quali il prestito è stato fatto, poichè voi avete dato al ministro un voto di fiducia illimitata. A che si ridurrà allora questo sindacato delle spese? Ad una mera formalità, ad una registrazione sterile; non aggiunge nulla a quello che il Parlamento può esercitare allorchè l'operazione sarà compiuta.

Non sarebbe quindi, a parer mio, opportuno l'adottare il sistema dalla Commissione proposto; tuttavia, quando si dovrà fare un nuovo imprestito, discuteremo questa quistione a fondo, e, se si addurranno motivi plausibili e gravi per indurci ad ammettere queste mutazioni, che, lo ripeto, non saranno altro che maggiori formalità, il Ministero certo non vi si opporrà.

Viene ora il terzo punto, quello della Camera dei conti. La Commissione stimò suo debito di eccitare il Ministero a presentare, il più presto possibile, un progetto di ordinamento di una Corte dei conti, che essa reputa, con ragione, il complemento dell'edifizio amministrativo che abbiamo innalzato.

Io riconosco colla Giunta quanto sia desiderabile quest'istituzione; tuttavia debbo fare in proposito due osservazioni. La prima di queste riguarda la supposta urgenza di questo ordinamento.

Io non nego l'utilità di siffatta riforma; quello che nego è l'urgenza; giacchè, in virtù di un'antica istituzione stata gelosamente conservata dopo il 1848, quella del controllo, credo poter asserire che le spese sono preventivamente controllate con altrettanta cura e rigore che possano esserlo in altri paesi.

Ciò può forse essere attribuito non alla istituzione, ma agli uomini che vi presiedono ed all'alta autorità morale che questi vi esercitano ancora; laonde sono il primo a riconoscere che, cambiando gli uomini, non avendo più l'autorità devoluta a lunga e luminosa carriera, potrebbe questa istituzione cessare di essere così efficace, come lo fu sempre fino ad ora; ma quello che io posso

assicurare alla Camera, quello che i deputati potranno facilmente verificare, quando vogliano prenderne cognizione, quello di cui tutti i ministri ed i direttori generali che spediscono mandati possono far fede, si è che il controllo si esercita con molto rigore.

A questo sindacato se ne aggiunge, in virtù della legge della contabilità centrale, un secondo, quello del ministro delle finanze, il quale ha ora un ufficio per l'ammessione al pagamento dei mandati, dove si è per lo meno altrettanto severi quanto lo sia l'ufficio del controllo; onde le spese che debbono passare a questa doppia trafila, non v'ha dubbio che sono discretamente controllate.

Ciò nullameno confesso che l'edificio non si può dire completo, finchè il controllo preventivo e consuntivo sia riordinato; ma la grande difficoltà per noi, o signori, è sempre stata quella della Camera dei conti. Io ho il più alto rispetto per questo magistrato, io riconosco che è attualmente composto di eminenti magistrati, di uomini degni della fiducia del Parlamento e del paese in tutto ciò che concerne le quistioni legali, ma io non penso che essi siano adatti ad esercitare l'ufficio del controllo. Io non credo (mi scusino i magistrati ed i giureconsulti che seggono in questa Camera) che contemporaneamente si possa esercitare convenientemente l'ufficio di magistrati e quello di amministratori; questi sono due uffizi che richieggono disposizioni diverse di spirito e diverse attitudini.

Per conseguenza io ritengo che sarebbe un errore gravissimo, il quale potrebbe rovinare l'amministrazione, quello di affidare a magistrati il controllo delle spese; epperciò è impossibile, finchè esiste la Camera dei conti, come è composta, di trasformarla in Corte dei conti come venne ora domandato, e finchè la quistione del contenzioso amministrativo non è sciolta, vedo un'immensa difficoltà...

VALERIO. L'abbiamo votata adesso.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Mi permetta: non si è votata la soppressione completa del contenzioso amministrativo, si è conservata la Camera dei conti...

VALERIO. Domando la parola.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze...* e si è conservata ancora per una infinità di quistioni. Ma io non voglio trattare ora questa quistione che tenne occupata per tre giorni la Camera; solo ripeto che è inopportuno affidare allo stesso magistrato quistioni giudiziarie e quistioni puramente amministrative. Ciò non di meno tal cosa fu già presa ad accurato e profondo esame dal Ministero, che ha già presentato in proposito un progetto di legge L'esempio del Belgio ha pur molti inconvenienti, ed io credo che, se è utile imitare in molte cose quel paese, non conviene ciò fare servilmente in quello che ha stabilito rispetto alla Corte dei conti. Ciò non pertanto è questa una quistione assai importante, e che forma l'oggetto degli studi del Ministero; ed io spero di poter nella prossima Sessione presentare un progetto di legge a questo riguardo, con che però anche in tal epoca si finisca l'opera che si è cominciata; giacchè, lo dichiaro altamente, io mi opporrò con tutte le mie forze a che si affidino allo stesso magistrato le due funzioni, cioè quelle che attualmente ha così bene esercitate la Camera dei conti e quelle che dovrà disimpegnare la futura Corte dei conti.

VALERIO. Mi rincresce assai che il signor presidente del Consiglio non siasi qui trovato nell'esordire della discussione del progetto di legge relativo al contenzioso amministrativo, che intrattenne per quattro o cinque giorni la Camera; imperocchè avrei avuto da lui un valido e possente appoggio, in guisa che l'opinione che in allora ho espressa, la quale trovò un debole sostegno, avrebbe invece certamente trionfato. Io domandava per l'appunto che fosse annullato il contenzioso amministrativo e che indi si procedesse ad un totale riordinamento della Camera dei conti, la quale, senza di ciò, colla nuova legge rimarrebbe esautorata e privata dell'azione efficace per cui fu istituita; cosicchè non le resterebbe più che la toga, la dignità e lo stipendio. È palese che questo stato di cose non può più durare, ed, a parer mio, non si debbe assolutamente mantenere.

Io prendo atto della promessa del signor ministro, di presentarci nella Sessione prossima un progetto di legge col quale venga ordinato un magistrato incaricato di esaminare i conti, e stimo che la necessità di cosiffatto provvedimento sia molto maggiore e molto più urgente di quello che pensi il signor ministro. Egli medesimo la riconosceva quando ci presentava lo schema di legge sull'amministrazione centrale dello Stato. Tanto è vero che quel progetto constava di due parti le quali formavano un insieme, e la seconda parte comprendeva per l'appunto il tanto desiderato e necessario ordinamento della Corte dei conti. Per voler procedere più rapidamente, stante l'epoca avanzata della Sessione, quel progetto fu diviso in due parti e se ne adottò solo la prima; ma è fuor di dubbio che questa rimane viziosa sinchè anche la seconda non venga tradotta in legge.

L'onorevole ministro ha parlato dell'azione efficace che esercita il controllore. Io faccio osservare che questo funzionario non è inamovibile e che la sua azione, un dì così efficace e potente, venne indebolita d'assai, giacchè, secondo la legge dell'amministrazione centrale, dietro un biglietto del ministro, esso deve andar avanti, non ha più diritto di sospendere una spesa quand'anche la trovi irregolare, perchè tutta la responsabilità è portata sul ministro. Ed ecco mutata grandemente, sostanzialmente la condizione del controllore generale dello Stato, e quindi fatta maggiore e più evidente la necessità di un magistrato il quale sia incaricato di rivedere le spese ed i conti, e che, essendo inamovibile, si possa aver una piena fiducia che il regolare andamento della contabilità sia assicurato. Non si può dunque rivocare in dubbio che la Camera dei conti non può più rimanere qual è al presente, ma debb'essere riordinata, onde in qualche modo si ottenga un controllo ed un esame serio delle spese e dei conti, locchè è assoluta necessità di ogni buona amministrazione.

Non è poi vero che la Camera manchi assolutamente dell'elemento contabile, il quale, meglio ordinato e corroborato con attribuzioni efficaci, può all'uopo essere utilissimo, perchè vi sono i mastri uditori, i quali non sono magistrati, che sogliono esaminare le carte che vengono loro sottoposte dal punto di vista della contabilità e dell'amministrazione, non dal punto di veduta del magistrato. Io ripeto quindi quanto dissi nella discussione generale della legge or ora adottatasi, che cioè la necessità di una Corte inamovibile, incaricata di esaminare rigorosamente i conti e le spese dello Stato, è quanto mai evidente ed urgente, perchè sono cessati tutti i controlli efficaci che per l'addietro esistevano.

Nè il sindacato che esercita la Camera dei deputati colle sue Commissioni degli spogli è una cosa seria, nè si può richiedere a questo Consesso un lavoro quale deve essere domandato a chi deve esaminare rigorosamente tutta quanta la contabilità dello Stato. Quindi io non mi tengo pago di una speranza, ma bramerei che si avesse una formale promessa dal Ministero che nella prossima Sessione sottoporrà alla Camera lo schema di legge a cui ho dianzi accennato.

Del rimanente questo verrà presentato a chi avrà l'onore di succederci; e, non posso dissimularlo, noi demandiamo ai nostri successori un lavoro assai malagevole, il quale però arrecherà grande onore alla Legislatura che saprà compierlo degnamente.

OYTANA. Da quanto intesi dall'una e dall'altra parte della Camera, mi pare che la quistione è semplicemente sull'opportunità del progetto relativo all'istituzione della Corte dei conti. Ora io credo di poter dire che questo progetto già trovasi nel Ministero delle finanze, e redatto in modo che potrà corrispondere ed alle viste del deputato Pernati ed alle viste del deputato Valerio.

Quanto al deputato Pernati, osserverò che quel progetto sarebbe tracciato sulle basi della legge che esiste nel Belgio; quanto al deputato Valerio, accennerò che, se ben mi ricordo, si è stabilito che i membri della Corte dei conti saranno inamovibili; onde nulla resta per ora che approvare il progetto di legge in discussione.

RATTAZZI, *ministro dell'interno.* Io intendo solo di osservare all'onorevole Valerio che egli è di nuovo caduto nello stesso errore in cui cadde quando si discuteva il progetto di legge che si è testè votato. Egli confonde di nuovo la competenza del contenzioso amministrativo coi giudici; ma l'onorevole presidente del Consiglio ha detto, e non vi è chi dissenta da lui, che la Camera dei conti non deve nemmeno essere giudice del contenzioso amministrativo, ma soltanto rivedere i conti.

La quistione sta nel vedere a chi si dovrà in via d'appello attribuire la cognizione del contenzioso amministrativo quando sarà necessità di coordinare la legge che sopprimerà la Camera dei conti e la ridurrà da tribunale del contenzioso amministrativo in Corte che rivedrà soltanto i conti. Poichè a termini del progetto testè dalla Camera approvato fu ridotto il contenzioso amministrativo alle pure quistioni amministrative, io credo che si potrà senza inconveniente attribuirne la cognizione a una sezione del Consiglio di Stato, perchè è anzi nella natura stessa di questi giudizi che debbano essere proferiti non da giudici ordinari, ma da giudici semplicemente appartenenti all'amministrazione. Vede dunque l'onorevole Valerio che non vi è nessuna contraddizione tra ciò che oggi sostiene l'onorevole presidente del Consiglio e ciò che ha sostenuto nel 1853.

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

PERNATI, *relatore.* Non risponderò che poche parole all'onorevole presidente del Consiglio.

Sulla quistione delle spese fatte in occasione della contrattazione dei prestiti, egli dice che essendo questi per solito concessi con un voto di fiducia al Ministero per la loro contrattazione, le spese relative sono di natura affatto diversa dalle altre, e che il controllo che si fa di queste in via ordinaria non potrebbe su quelle esercitarsi.

Io ammetto che si dà in tali occasioni un voto di fiducia al Ministero, ma questo concerne solo il modo di fare il prestito, e non ha che fare colle regole le quali stabiliscono che tutte le spese che hanno luogo nell'interesse dello Stato devono essere sottoposte all'approvazione della Camera: dunque il voto di fiducia parmi non provi niente contro le osservazioni della Commissione.

Egli poi soggiunge che questo conto delle spese relative ai prestiti fu presentato alla Camera. Io mi permetto di osservare che per quanto riflette i prestiti concernenti questo spoglio, la relazione non ci fu presentata; la tabella che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera l' ho desunta dall'opuscolo del cavaliere Cibrario, stampato bensì mentre era ministro, ma non presentato al Parlamento...

DAZIANI. Domando la parola.

PERNATI, *relatore...* come un lavoro ad esso destinato; era una situazione finanziaria che egli pubblicava, e che comprendeva molti anni, ed anche questo del 1850.

Osservo ancora che, sebbene sia vero quanto diceva il signor ministro, che molte spese sono semplicemente figurative, imperocchè se si dà il diritto del due per cento ad una casa bancaria incaricata dell'operazione, è d'altrettanto diminuito il tasso d'emissione della rendita che costituisce il prestito, non è però men vero che prima di tutto sta il principio generale da me accennato.

Aggiungo poi che sonovi altre spese oltre questi diritti di commissione. E tanto è ciò vero che, se il signor ministro ha la compiacenza di esaminare la tabella che ho accennato, troverà che dopo tutti i diritti di commissione, dopo tutte le altre spese accennate nella quinta colonna, troverà che appiè della sesta ci sono ancora altre spese diverse per lire 461,730 27 pel prestito contratto in seguito della legge 10 febbraio 1850, e quanto all'altro prestito contratto dopo la legge 19 luglio 1850 avvi pure la somma di lire 888,581 99 che

figura per altre spese diverse estranee al diritto di commissione.

Se una parte anche solo di queste somme dovette essere pagata con danari usciti dalle casse dello Stato, ciò non dovrebbe, a mio credere, essere occorso se non col mezzo di regolari mandati, e questi debbono pure figurare nello scaricamento dei contabili e poscia nel resoconto generale.

Nè mi basta la risposta fatta dal signor ministro che il Parlamento viene reso consapevole di queste spese che si fanno nella contrattazione dei prestiti, perchè altro è il comprendere queste spese in un resoconto che deve essere approvato con legge dal Parlamento, altro è che siano comprese come semplice esposizione in una relazione sulla situazione finanziaria che si presenta alla Camera a modo di semplice notizia, senza che dia luogo ad alcuna discussione e votazione. Appunto perchè il Ministero ebbe un voto di fiducia, mi pare importantissimo, per soddisfazione dello stesso ministro che ha contratto il prestito, che il suo operato faccia parte di un analogo progetto di legge sul quale gli uffizi e poi la Commissione e poscia la Camera emettano il loro giudizio, il quale venga a confermare avere esso al primitivo voto di fiducia degnamente corrisposto.

Questo risultato non si otterrebbe certamente qualora questo resoconto non figurasse che in una semplice relazione concernente la situazione finanziaria dello Stato, quali sogliono presentare dal signor ministro alla Camera. Del resto, poichè il ministro disse che questa discussione troverebbe miglior luogo all'occasione di un nuovo prestito, quantunque io questa occasione desideri che venga il più tardi possibile, tuttavia non vi è difficoltà venga riservata a quell'epoca.

Venendo in fine all'altro punto, cioè del controllo, io non posso dividere l'opinione del signor ministro che cioè non vi sia urgenza per la legge di cui si tratta; egli disse che il controllo esiste, ed è accuratamente esercitato. La Commissione ammette, come appare dalla relazione, che chi presiede al controllo è tal personaggio che ispira la più ampia fiducia, e merita tutta la deferenza ed il riguardo del Ministero pei molti lumi che possiede e per la molta pratica che ha in questa materia.

Però la condizione del controllo, come già accennava l'onorevole Valerio, non è più per nulla affatto quella che era prima del 1848. Allora il controllore generale non sedeva nei Consigli della Corona, ma aveva le stesse prerogative dei ministri; egli era nominato dal Re sulla relazione del ministro dell'interno, onde neanche per la sua nomina non dipendesse dal ministro delle finanze.

In secondo luogo il controllore generale era incaricato di fare le sue osservazioni direttamente al Re sulla contabilità dello Stato, ed aveva perciò diritto di relazione ordinaria a S. M. Egli accompagnava il progetto di bilancio generale colle sue osservazioni, e rassegnava pure le sue osservazioni sugli spogli; le quali osservazioni, tanto in un senso che nell'altro, erano poi comunicate dal Re al real Consiglio di Stato che doveva dare in proposito il suo parere. Vede dunque il signor ministro che, queste cose non esistendo più, la posizione del controllo è assai cambiata.

Il controllore generale fa benissimo le sue osservazioni, ed il Ministero, non ne dubito, ha per esso tutta la deferenza immaginabile; ma non è men vero che egli non è indipendente dal Ministero.

Mentre una volta non vi era responsabilità ministeriale, vi era un controllo validissimo; ora abbiamo la responsabilità ministeriale, ed il controllo in diritto è quasi annullato, cioè non ha una posizione indipendente; e questo basta perchè si possa dire che è urgente, nel mio modo di vedere, che si faccia una legge che provveda al bisogno.

Non entrerò neppure ad esaminare quanto il signor ministro osservava circa alla Camera dei conti, all'inopportunità della sua trasformazione dallo stato in cui ora si trova in ufficio di controllo. Credo tuttavia conveniente di osservare che non sono già i consiglieri della Camera dei conti che si occupino direttamente della contabilità; essi non pronunciano giudizi che sulle quistioni che loro vengono sottoposte dai mastri uditori. Questi poi sono funzionari peritissimi in contabilità, fanno tutto il lavoro dello spoglio dei conti che loro vengono comunicati, e ne presentano una relazione particolarizzata al magistrato, il quale decide le controversie che vengono da essi sollevate.

La revisione della contabilità non è dunque affidata ai membri legali del magistrato, e credo anch'io che se dei magistrati fossero incaricati di ciò, essi (a parte ogni quistione di persone) per la natura dei loro studi non sarebbero adatti per quest'uffizio.

In conchiusione, l'onorevole ministro disse che spera di poter presentare questa legge nell'anno venturo; e per altra parte osservava che dipendeva ciò dall'essere risolta la quistione del contenzioso amministrativo. Questa quistione trovasi oramai risolta col nostro voto di pochi momenti sono, e poco più rimane a fare per essa, come accennò il signor ministro dell'interno, giacchè per l'appello facilmente si può provvedere con un articolo di legge.

Io voglio dunque ben credere che non sarà solo una speranza del signor ministro, ma mi permetterei di accettare le sue espressioni come una promessa formale di voler presentare nella prossima Sessione questo progetto che noi crediamo veramente non solo necessario, ma urgente.

VALERIO. Dirò solo due parole per lavarmi dalla taccia di contraddizione che parmi avermi voluto infliggere l'onorevole ministro dell'interno.

Io ho sostenuto due tesi: l'una che il contenzioso amministrativo dovesse cessare e tutte le materie giudicabili dovessero deferirsi ai giudici comuni; la seconda tesi che ho propugnata è quella della condizione anormale in cui si poneva la Camera dei conti, alla quale rimanendo soltanto così lievi attribuzioni, esautorandola della massima parte delle quistioni del contenzioso amministrativo, non pareva giusto e dicevole il

conservarla: io richiedeva perciò la sua pronta ricostituzione.

Io affermava a questo proposito che il lasciare per un anno intero un gran tribunale colle sue gran toghe, coi suoi grandi titoli, colle sue grandi onorificenze, senza attribuzioni efficaci, era una cosa, a parer mio, nè proficua alle finanze, nè conveniente per lo Stato. Ecco la seconda tesi che io sosteneva, nella quale mi trovo essere d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio, se ho ben comprese le sue parole. Perciò rinnovo le mie espressioni di dispiacere, perchè l'onorevole ministro non fosse presente quando io l'enunciava.

Secondariamente l' onorevole ministro dell' interno accennò di voler rimandare queste attribuzioni al Consiglio di Stato. Ma è questa una quistione incidentale, su cui non voglio ora addentrarmi; mi tengo solo pago di rammentare che un voto della Camera dei deputati dato ad unanimità dai suoi uffici accenna alla soppressione del Consiglio di Stato medesimo.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente ed approva senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno *mille ottocento cinquanta* ed i residui attivi e passivi degli anni *mille ottocento quarantanove e retro* sono stabiliti nelle seguenti somme conforme al relativo *Specchio sommario* di cui al *titolo* IV, *capo* I, dello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio *mille ottocento cinquanta*, cioè:

« Le rendite del mille ottocento cinquanta in lire *duecento quarantun milioni, seicento ventiquattromila, cinquecento ventuna*, centesimi *quattro*, in conformità dell'annessa tavola *A*	L. 241,624,521 04	
« Le spese del mille ottocento cinquanta in lire *cento ottantanove milioni, cento settantaquattro mila, quattrocento settantadue*, centesimi *vent' uno*, conformemente alla tavola *B*	» 189,174,472 21	
« Epperciò con una *attività* di	L. 52,450,048 83	52,450,048 83
« I residui attivi del mille ottocento quarantanove e retro in lire *quarantadue milioni, seicento ventiduemila, quattrocento sessantadue*, centesimi *quindici* (tav. *A*) . . .	L. 42,622,462 15	
Riporto . . .	L. 42,622,462 15	52,450,048 83
« I residui passivi del mille ottocento quarantanove e retro in lire *cento diciotto milioni, cinquecento undicimila, quattrocento cinquantasei*, centesimi *settantatrè* (tav. *B*)	» 118,511,456 73	
« Epperciò con un *disavanzo* di	L. 75,888,994 58	75,888,994 58

« Conseguentemente il *disavanzo* risultante dalla contabilità del 1850 e retro è stabilito in lire *ventitrè milioni, quattrocento trentottomila, novecento quarantacinque*, centesimi *settantacinque*, come appare dallo *Specchio sommario* e dalla *Situazione finanziaria* di cui al *titolo* IV, *capo* I e *capo* II, del suddetto spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1850 (Tavola *C*). . . . . L. 23,438,945 75

« Art. 2. Gli interessi per il servizio del pagamento delle rendite perpetue e di quelle redimibili vigenti a carico del debito pubblico dello Stato, al 1° gennaio 1851, sono accertati, come dalla tavola *D*, nella somma complessiva di lire 23,428,438 33 6.

« Art. 3. L'ammontare del debito galleggiante dello Stato in Buoni del Tesoro, emessi a termine della legge del 27 luglio 1849, ed in circolazione al fine dell'esercizio finanziario dell'anno 1850, rimane stabilito (Tavola *E*) in lire 22,200.

« Art. 4. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme restanti ad esigere e quelle restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1850, saranno riprese nello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1851 nelle somme risultanti dalla *Situazione finanziaria* mentovata all'articolo primo, cioè, quanto all'attivo, in lire *quarantanove milioni, cinquecento cinquantaduemila, cinquecento ottanta*, centesimi *quattordici*, e, rispetto al passivo, in lire *settantadue milioni, novecento novantunmila, cinquecento venticinque*, centesimi *ottantanove*.

« Art. 5. Il disposto della presente legge è indipendente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei tesorieri delle generali aziende, dei tesorieri provinciali e dei contabili tutti verso le generali aziende ed amministrazioni diverse, a farsi dal magistrato della Camera dei conti, cui debbono essere presentati per la giudiciale loro liberazione a termini delle leggi in vigore. »

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE: SPOGLI DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA PER GLI ANNI 1850, 1851 E 1852; RESTAURI AL CASTELLO DEL VALENTINO.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'approvazione degli spogli

del Monte di riscatto in Sardegna negli anni 1850, 1851 e 1852. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1192 e 1193.)

La Camera ricorderà che io ho avuto l'onore di presentarle un progetto di legge onde ottenere un credito per opere di ristauri al castello del Valentino per renderlo adatto all'esposizione dell'industria per l'anno venturo. Quel progetto di legge conteneva un articolo indicante che le opere si sarebbero eseguite dietro un determinato piano. Questo piano ha dato luogo ad alcune osservazioni in questa Camera ed al Senato.

Il Ministero ha creduto di dover tenere gran conto di tali obbiezioni; perciò ha ritirato il primitivo progetto di legge, ed ora ve ne propone un altro, secondo il quale il piano sarebbe modificato dietro le avvertenze fatte, e si lascierebbe poi una certa latitudine onde dar tempo ancora a più maturo esame. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 942 e 946.) La somma sarebbe perfettamente identica; io spero perciò che sarà approvato questo nuovo schema di legge che non porta altra mutazione che sul piano da eseguirsi.

Io pregherei la Camera a voler rimandare questo progetto alla Commissione che già ne ha esaminato un altro analogo che fu da essa adottato.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo nuovo progetto, che sarà stampato e distribuito.

Interrogo la Camera se intende adottare la proposta del signor ministro pel rinvio di questo progetto di legge alla stessa Commissione che ha esaminato l'analogo progetto primitivo.

Voci. Sì! sì!

BOTTA. Mi pare sia necessario che prima lo vedano e discutano gli uffizi; non c'è nessuna premura! (*Segni d'impazienza*)

Per me non dissento che questo progetto sia demandato alla stessa Commissione, ma è d'uopo sempre che la proposta sia esaminata dagli uffizi, i quali poi nominino i commissari di prima, ove vi si trovino, e in mancanza di taluno di essi altri siano nominati e che facciano parte della primitiva Giunta.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Ora vi sono altri uffizi, non si può far più la nomina degli stessi commissari.

Voci. Sono altri uffizi, non si può.

PRESIDENTE. Il sistema proposto dal deputato Botta non si può ammettere: o si adotta il sistema del signor ministro, o quello del deputato Botta, ma in quest'ultimo caso la nomina della Commissione è inevitabile.

Il signor ministro insiste nella sua proposta?

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Io insisto: la somma non è variata, non si tratta che di togliere le parole: *secondo il piano di...* e si lascia una maggior latitudine per poter presentare alla Commissione il piano che non potrei trasmettere agli uffizi perchè bisognerebbe farlo stampare.

BOTTA. Io non ci metto nessuna importanza, e se il signor ministro lo desidera, anzi persiste, ritiro la mia proposta, persistendo dal mio canto nel sostenere che la cosa non è regolare, e che non vi è motivo, nè urgenza o bisogno di prescindere dalle norme solite a praticarsi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del signor ministro delle finanze di mandare questo progetto di legge alla stessa Commissione che già esaminò il primitivo progetto analogo.

(È approvata.)

Prima che si proceda allo scrutinio segreto, debbo avvertire che il signor ministro dell'interno mi ha fatto presente che, dovendo lunedì trovarsi in Senato per la discussione di parecchi progetti di legge, sarebbe bene che domani innanzitutto si discutesse il bilancio del Ministero dell'interno, sebbene non si trovi il primo all'ordine del giorno.

Se non vi sono opposizioni, si porrà in discussione quel bilancio pel primo.

Si procede allo squittinio segreto sulla legge testè votata; ma, risultando da esso che la Camera non è più in numero, la votazione è rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

1° Bilancio passivo del Ministero dell'interno pel 1858;
2° Variazioni alla tassa sulle vetture pubbliche;
3° Bilancio del Ministero degli affari esteri pel 1858.